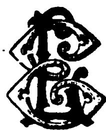
D.r CESARE BERTOLINI

I CELERES ED IL TRIBUNUS CELERUM

CONTRIBUTO ALLA STORIA

DELLA

COSTITUZIONE DELL' ANTICA ROMA



ROMA
ERMANNO LOESCHER & C.o

TORINO
Via di Po, 19



FIRENZE
Via Tornabuoni, 20

1888

I CELERES ED IL TRIBUNUS CELERUM

D.r CESARE BERTOLINI

I CELERES ED IL TRIBUNUS CELERUM

CONTRIBUTO ALLA STORIA

DELLA

COSTITUZIONE DELL' ANTICA ROMA



ROMA

ERMANNO LOESCHER & C.o

TORINO
Via di Po, 19



FIRENZE
Via Tornabuoni, 20

1888

Venezia, Stab. Tip.-Lit. Ferrari, Kirchmayr e Scozzi

ALL' ILLUSTRE PROFESSORE

LANDO LANDUCCI

MIO OTTIMO MAESTRO

IN ATTESTATO DI STIMA D' AFFETTO E DI RICONOSCENZA

I.

I CELERES

Fra gli scrittori antichi che noi possediamo, parlano dei *celeres* Plinio, Festo, Giovanni Lydo, Livio, Plutarco, Zonara e Dionigi d'Alicarnasso.

Plinio riferisce che *celeres* si dicevano i cavalieri romani sotto Romolo e gli altri re (1) e con lui si accorda Festo in quanto nota come gli antichi appellassero *celeres* quelli che a' suoi tempi si chiamavano *equites* (2). Giovanni Lydo intende riportare la testimonianza di Paterno nel libro primo *tacticorum*, secondo la quale Romolo avrebbe separato dall'esercito trecento *scutati* per propria custodia ed aggiunto alla fanteria trecento cavalieri: avendo preposto a questi ultimi un tale di nome *Celere*, per sineddoche tutto l'esercito si sarebbe detto dei *celeri* (3).

(1) *Hist. nat.* 33.9 « Equitum quidem etiam nomen saepe variatum » est..... Celeres sub Romulo regibusque appellati sunt, deinde flexu» mines, postea trossuli ».

(2) s. v. « Celeres antiqui dixerunt quos nunc equites dicimus... ».

(3) *De magistrat* 1. 9 « Ἐκ δὲ τῆς στρατιᾶς (ὁ Ῥωμύλος) τριακοσίους σκουτάτους (ὡς Ῥωμαῖοί φασιν, ἀντὶ τοῦ, ἀσπιδιώτας) πρὸς φυλακὴν ἰδίαν

Livio racconta che Romolo istituì un corpo di trecento uomini armati, per sua custodia personale così in pace, come in guerra, che chiamò *celeres* (4). Plutarco con maggiore ampiezza attesta come Romolo, inorgoglito dalle vittorie riportate, assunse, verso la fine del suo regno, un fare tirannico e, fra le altre cose, aveva sempre intorno a sè dei giovani detti *celeri* (κέλερες): Numa, appena salito al trono, sciolse questo corpo di trecento giovani che Romolo aveva fatto suoi assidui custodi, col dire che egli non voleva diffidare di chi gli avesse fede, nè esser re di chi di lui diffidasse (5). Zonara ripete il racconto di Plutarco (6).

ἀφώρισε . . . . . Προςέθειxε δὲ xαὶ τριαxοσίους ἱππότας ταῖς δυνάμεσι, xελερίῳ τινὶ οὕτω xαλούμενῳ τὴν φροντίδα τούτων παραδούς. Ταύτῃ συνεxδοχιxῶς ἅπας ὁ στρατὸς Κελέριοι τότε προσηγορεύθησαν.

I. 14 « . . . . τὴν μὲν πεζομάχον δύναμιν τοῖς ἑxατοντάρχοις, τὴν δὲ ἱππιxὴν Κελερίῳ τῷ πρὶν τῆς ὅλης ἡγησαμένῳ στρατιᾶς, παραδέδωxε . . . . ».

(4) I. 15 « (Romulus).... trecentosque armatos ad custodiam corpo-
» ris, quos Celeres appellavit, non in bello solum, sed etiam in pace
» habuit ».

(5) *Rom.* 26. « Ἦσαν δὲ περὶ αὐτὸν (Ῥωμύλον) ἀεὶ τῶν νέων οἱ xαλούμενοι Κέλερες . . . . . . ».

Numa 7. « Παραλαβὼν δὲ τὴν ἀρχὴν (ὁ Νομᾶς) πρῶτον μὲν τὸ τῶν τριαxοσίων σύστημα διέλυσεν, οὓς Ῥωμύλος ἔχων ἀεὶ περὶ τὸ σῶμα Κέλερας προσηγόρευσεν . . . . οὔτε γὰρ ἀπιστεῖν πιστεύουσιν οὔτε βασιλεύειν ἀπιστούντων ἠξίου ».

(6) 7. 4 « Ἦσαν δὲ περὶ αὐτὸν (Ῥωμύλον) ἀεὶ xαὶ τῶν νέων συχνοί, οὓς Κέλερας προσηγόρευεν . . . . . ».

7. 5 « Παραλαβὼν δὲ τὴν ἀρχὴν (ὁ Νομᾶς) πρῶτον μὲν τὸ τῶν τριαxοσίων διέλυσε σύστημα, οὓς περὶ τὸ σῶμα εἶχε Ῥωμύλος ἀεί· οὐ γὰρ δεῖν ἀπιστεῖν πιστεύουσιν ἔλεγεν, οὐδὲ βασιλεύειν ἀπιστούντων ἠξίου ».

Dionigi, infine, narra come Romolo abbisognando di un certo numero di giovani per propria guardia e per l'adempimento delle funzioni urgenti, ne riunì trecento, i più robusti delle piú insigni famiglie, i quali vennero designati, come i senatori, in numero di dieci per ciascuna curia. Romolo li teneva sempre con sè. Si dicevano *celeres* (κελέριοι) ed accompagnavano per la città il loro capo colle aste, pronti a' suoi ordini. In campo erano propugnatori e custodi del re e sovente conducevano a buon fine la battaglia, primi ad ingaggiarla, ultimi a ritrarsene: combattevano a cavallo dove il luogo lo permetteva, altrimenti a piedi. Sembra a Dionigi che Romolo avesse imitato in tale istituzione i Lacedemoni, giacchè anche presso questi, trecento giovani dei più nobili vegliavano alla custodia dei re e li proteggevano nelle guerre, militando a cavallo od a piedi. (7).

(7) 2. 13 « (Ὁ δὲ Ῥωμύλος) ὁρῶν ὅπερ εἰκὸς ὅτι καὶ νεότητος αὐτῷ δεήσει τινὸς συντεταγμένης, ᾗ χρήσεται φυλακῆς ἕνεκα τοῦ σώματος καὶ πρὸς τὰ κατεπείγοντα τῶν ἔργων ὑπερησίᾳ, τριακοσίους ἄνδρας ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων οἴκων τοὺς ἐρρωμενεστάτους τοῖς σώμασιν ἐπιλεξάμενος οὓς ἀπέδειξαν αἱ φρᾶτραι τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ τοὺς βουλευτὰς ἑκάστη φράτρα δέκα νέους τούτους τοὺς ἄνδρας ἀεὶ περὶ αὐτὸν εἶχεν· ὄνομα δὲ κοινὸν ἅπαντες οὗτοι ἔσχον κελέριοι . . . κατὰ πόλιν μὲναὶ χμοφόροι τε αὐτῷ (τῷ ἡγεμόνι) παρηκολούθουν καὶ τῶν κελευομένων ὑπηρέται, κατὰ δὲ τὰς στρατείας πρόμαχοί τε ἦσαν καὶ παρασπισταί· καὶ τὰ πολλὰ οὗτοι κατώρθουν ἐν τοῖς ἀγῶσι πρῶτοί τε ἄρχοντες μάχης καὶ τελευταῖοι τῶν ἄλλων ἀφιστάμενοι, ἱππεῖς μὲν ἔνθα ἐπιτήδειον εἴη πεδίον ἐνιππομαχῆσαι, πεζοὶ δὲ ὅπου τραχὺς εἴη καὶ ἄνιππος τόπος. τοῦτό μοι δοκεῖ παρὰ Λακεδαιμονίων μετενέγκασθαι τὸ ἔθος μαθὼν ὅτι καὶ παρ' ἐκείνοις οἱ γενναιό-

Dall' esame delle testimonianze di questi scrittori si vede come per Plinio, per Festo ed anche per Paterno, come è riportato da Lydo, i *celeres* costituiscono la primimitiva cavalleria romana, mentre per Livio, per Plutarco e per Zonara essi sono esclusivamente una guardia personale del re (8). Dionigi segue una via intermedia; sono i cavalieri stessi, (che come è noto, combattevano sovente a piedi) la guardia speciale del capo dello Stato.

Degli scrittori posteriori, quali si attennero ad un ordine di testimonianze, quali all' altro, onde possono essere distinti in due gruppi:

1. Autori che riconoscono nei *celeres* una guardia speciale del re, i quali però nella maggior parte si accostano con Dionigi alla ricordata via intermedia, e la fanno coincidere colla vera cavalleria dell' esercito (9).

τατοι τῶν νέων τριακόσιοι φύλακες ἦσαν τῶν βασιλέων, οἷς ἐχρῶντο κατὰ τοὺς πολέμους παρασπισταῖς, ἱππεῦσι τε οὖσι καὶ πεζοῖς ».

2. 64 « .... τοῖς ἡμεμόσι τῶν κελερίων, οὓς ἔφην ἱππεῖς τε καὶ πεζοὺς στρατευομένους φύλακας ἀποδείκνυσθαι τῶν βασιλέων .... ».

(8) Da questa tengono distinta la cavalleria. Liv. 1. 15 cfr. 1. 13, Plut. *Rom.* 13, 20 cfr. 26, Zonar. 7. 3. cfr. 7. 4 e 5.

(9) Muretus *Comm. de origine et progressu iuris romani* nel *Thes.* dell'Otto v. 4 col. 151, 158. — Rosinus *Romant antiq.* lib. 3 cap. 12 e lib. 7 cap. 3 e 4. — Hotomanus *De magistr. roman.* nel *Thes.* del Grevio (ed. di Venezia) v. 2 col 886. — Schelius *Ad Polybii scriptum de castris notae* vol. 10 col. 1204 — Salmasius *De re militari Romanorum* ivi vol. 10 col. 1444. — Panvinius *de civit. romana* ivi vol. 1 col. 270 e 287. — Sigonius *De antiquo iure civium roman.* lib. 2 cap. 3. — Cantelius *De rom. republ.* (Venet. 1730) pagg. 225, 226. — Laetus *De magistrat. Roman.* lib. 1 cap. 2 (nella *Respublica romana* rest. dallo

2. Autori che scorgono nei *celeres* l'antica cavalleria, non menzionando punto, oppure respingendo, più o meno apertamente, l'esistenza di una guardia del re (10).

Scriverio, Lugduni Batav. 1629, pag. 124). — I. Lipsius *De magistrat. veter. pop. rom*, cap. 14 (ivi pag. 286). — Kitschius *De magistrat. reip. rom.* (Pisis 1770) §§ 78, 79. — A. D. Floccus (pseudo-Fenestella) *De potestatibus Roman.* lib. 2 cap. 2 (ivi pag. 61). — Vauchopius *De magistr. vet. pop. rom.* sectio 1 e 24 (ivi pagg. 396, 453, 454). — Pitiscus *Lexic. antiq.* v. *celeres.* — Fogginius ad Verr. Flacc. 19 mart. — Anonimo *De magistratibus adeoque rei publicae romanae statu commentarii* (Lausannae 1578) pag. 33. — Schill *Nomenclator Philologus* (Isnaci 1682) v. *celeres* e *praefectus celerum.* — Dirksen *Manuale latinitatis* v. *celeres.* — Adam *Antiq. of Rome* (tr. fr. Paris. 1818) vol. 1 pag. 38. — Catrou e Rouille *Hist. rom.* (trad. it.) vol. 1 pagg. 123, 124 e 367 n.° *b.* — Rich *Dict. of gr. and roman. antiq.* (trad. it.) v. *celeres e tribunus celerum.* — Du Mont de Florgy *Les antiquités de Rome* (Bruxelles 1836) pagg. 36, 41, 50 — Maury *Mém. sur le véritable caractère des événements qui portèrent Servius Tullius au trône et sur les éléments dont se composait originairement la population romaine* nei *Mém. de l'Ac. des Inscr. et belles-lettres* n. s. vol. 25 p. 2 pag. 179 e segg. — Saglio nel *Diction. des ant. gr. et rom.* di Daremberg e Saglio v. *celeres.* — De Aquino *Lexicon militaire* v. *celeres.* — Brezé *Observ. histor. et crit. sur les comment. de Folard et sur la caval.* (Turin 1772) pag. 37. — Eybenius *De ordine equestri veter. Roman.* nel *Nov. Thes.* del De Sallengre v. 1 col. 1098. — Zumpt *Ueber die römischen Ritter und den Ritterstand in Rom* (Berlin 1840) pag. 10 (nelle *Abhandl. d. Berl. Acad.* 1839, pag. 110) — Belot *Histoire des chevaliers romains* vol. 1 pag. 106. — Gerathewohl *Die Reiter und die Rittercenturien zur Zeit der röm. Rep.* (München 1886) pag. 3.

(10) P. Manutius *De legibus Roman.* nel *Thes.* del Grevio vol 2. col. 17. — Bebellius *De sacerdot et magistr. Roman.* nel *Novus Thes.* del De Sallengre (ed. di Venezia) vol. 3 col. 1106. — Rubino *Untersuchungen über röm. Verf. und. Gesch.* p. I pag. 135 n.° 2. — Mommsen *Röm. Gesch.* vol. 1 (7 ed.) pagg. 63, 70 e *Röm. Staatsrecht* (2 ed.) p. 2 pag. 169. — Schwegler *Röm. Gesch.* (2 ed.) vol. 1 pagg. 527, 528, 647 n. 3. — Puchta *Institutionen des röm. Rechts* (9 ed.) vol. 1 pag. 80. — Pellegrino *Andeut. über den ursprüngl. Religionsunterschied*

Dopo serio e paziente esame della questione io ritengo che i *celeres* fossero appunto i veri e propri

der röm. Patricier und Plebeier pag. 93 e segg. — Roulez *Observ. sur divers points obscurs de l' hist. de la constit. de l'anc. Rome* nei *Nouv. Mém. de l'Acad. des sciences et belles-lettres de Bruxelles* vol. 10 (a. 1837) pagg. 10, 11. — Lange *Röm. Alterth.* v. 1 (3 ed.) pagg. 284, 377 e 535. — Madvig *Die Verf. u. Verwalt des röm. Staats* (tr. fr. Morel) v. 1 pag. 17 e v. 2 pag. 91. — Maynz *Cours de droit rom.* (4 ed.) v. 1 pag. 32. — Walter *Gesch. des röm. Rechts* v. 1 pag. 40 n.° 80. — Schweppe *Röm. Rechtsgesch.* (3 ed.) pag. 300. — Valtrinus *De re militari veter. Roman.* (Coloniae Agrippinae 1697) pag. 110. — Herzog *Gesch. und System der röm. Staatsverfassung* v. 1 pag. 100. — Lamarre *De la milice romaine* (Paris 1863) pag. 36. — Karlowa *Röm. Rechtsgesch.* v. 1 pag. 55. — Rein nella *Real Enciclop.* del Pauly v. *tribuni celerum* e *equites romani.* — Landucci *Storia del dir. rom.* pag. 329 e 506 n. 1. — Creuzer *Abriss der röm Antiq.* § 97. — Dupond *De dictatura et de magisterio equitum* (Parisiis 1875) pag. 39. — Villems *Le droit public rom.* (5 ed.) pag. 44 e *Le Sénat de la Rép. rom.* (2 ed.) v. 1 pagg. 27, 33. — Mercklin *Die Cooptation der Römer* (Mitau und Leipzig 1848) pagg. 46, 183. — A. von Reumont *Gesch. der Stadt Rom.* vol. 1. pag. 41. — Weissemborn ad Liv. 1. 15 in fine — Gennarelli *Storia civ. e costituz. di Roma anica* nella *Nuova Antologia* vol. 29. s. 2 pagg. 264, 270, 271. — Niebuhr *Röm. Gesch.* (trad. fr. De Golbery) v. 1 pag. 328 e v. 2 pag. 37. — Fustel de Coulanges *La cité antique* (3 ed.) pagg. 329, 330. — Pantaleoni *Storia civ. e costit. di Roma* v. 1 pagg. 181, 185. — Göttling *Gesch. der rom. Staatsverfassung* pag. 219. — Mispoulet *Les instit. polit. des. Rom.* v. 1 pag. 32 e vol. 2 pag. 310. — Müller *Die Etrusker* v. 1 pag. 382. — Pothier *Pand.* lib. 1 tit. 2 num. 12 n°. 1. — *Essai sur les milices rom.* cap. 4 (nel vol. 2 della *Biblioth. hist. et milit.* pubbl. da Liskenne e Sauvan). — Steinike *De equitatu romano* (Halis Saxonum 1864) pagg. 3, 4, 22, 23. — Marquardt *Historiae equitum romanorum* (Berolini 1840) pag. 2 e *Handb. der röm Alt.* vol. 2 pagg. 321, 322. — Muhlert *De equitibus romanis* (Hildesiae 1834) pag. 3 e segg.

L' Huschke (*Die Verfassung des Servius Tullius* pagg. 18, 19, 27, 109), il Burchardi (*Staats und Rechtsgesch. der Römer*, trad. it. De Conciliis, pag. 40), il Kappes (*Erläuterungen zur Geschichte der röm. Ritter unter den Königen*, Freiburg 1885, pag. 2 e segg. e pag. 55),

militi a cavallo dei primi tempi e nego assolutamente che fossero una particolare guardia del capo dello Stato.

Gli scrittori che in questa opinione mi hanno preceduto, non presentano la maggior parte alcun argomento per comprovare il loro asserto: soltanto taluno fra essi porta innanzi qualche ragione, ma incompleta o poco convincente.

Per escludere che i *celeres* fossero uno speciale presidio del re, si afferma che questo fu immaginato derivandoli dall'aggettivo *celer*, veloce (11). Ma a me pare che pure avvertita l'idea della celerità, ben lontana sia l'altra di una guardia del principe. Per dedurre dal concetto della velocità che la mi-

vedono pure nei *celeres* l'antica cavalleria romana, ma distinta da questa ammettono una guardia particolare del re, che il Burchardi ritiene fosse a cavallo, mentre l'Huschke ed il Kappes la reputano a piedi e quest'ultimo di più la fa temporanea, esistito non sotto tutti, ma soltanto sotto qualche re.

Il Becker (*Handb. d. röm. Alt.* v. 2 p. 1 pag. 239) riconosce nei *celeres* la vera cavalleria romana, non escludendo però l'ipotesi di una guardia particolare del re: dice la cosa incerta e sicuro soltanto che questa guardia, se realmente esisteva, od era composta degli stessi cavalieri o, in caso diverso, non le poteva convenire il nome *celeres*. Con lui s'accorda il Niemeyer (*De equitibus romanis*, Gryphiae 1851, pag. 8).

Il Le Beau (*De l'origine de la cavalerie légionnaire, et de l'état dans laquelle elle subsista jusqu'aux temps des Gracques* nei *Mém. de l'Ac. des Inscript. et belles-lettres* vol. 28 pagg. 5, 6, 13) ritiene i *celeres* una guardia a cavallo istituita da Romolo che ad un tempo formava la metà della cavalleria dell'esercito: con Numa cessa questa guardia ed il nome *celeres* si comunica a tutta la cavalleria.

(11) Marquardt *Hist. equit. rom.* pag. 2 n.° 3, Niemeyer *De equit. rom.* pag. 8. Vedi anche Schwegler *Röm. Gesch.* v. 1 pag. 528, Herzog *Gesch. u. Syst. der rom. Staatsverf.* pag. 100 n.° 2.

lizia fornita di tale dote, era uno speciale presidio del sovrano, mi sembra necessario uno sforzo di fantasia assai energico; mentre altri concetti si legherebbero al primo e, avanti tutti, naturale e semplicissimo quello che veloce si dicesse detta milizia, perchè a cavallo, come avrò occasione di rilevare più innanzi. E si osservi infatti come Dionigi — che riconosce nei *celeres* anche una speciale guardia del re — non esclude punto l'opinione di chi li fa derivare da *Celer*, loro supposto duce (12) e come questa etimologia e l'altra d·· κέλης cavallo — anzichè quella da *celer* veloce — sieno state largamente seguite da parecchi scrittori che del pari ammisero l'esistenza di tale guardia. La relazione fra l'aggettivo *celer* ed i *celeres* ritenuti uno speciale presidio del re va spiegata, a mio parere, inversamente: data cioè quella interpretazione dei *celeres*, si cercò di rafforzarla coll'etimologia e si sostenne che erano stati così detti dalla prontezza nell'eseguire gli ordini, dal concetto della sollecitudine nell'ubbidienza, la dote principale per esprimermi alla moderna, del cortigiano. Comprendo che una volta spiegati i *celeres* come una guardia speciale del re, volendo cercarle appoggio, si sia sforzata la derivazione dall'aggettivo *celer*, passando dal concetto semplice della celerità, alla celerità nell'adempiere i servigi, nell'eseguire gli ordini, e terminando così coll'ubbidienza pronta e cieca del servo al pa-

(12) 2. 13.

drone, ma non so ammettere che si sia fatto il cammino inverso e dal puro concetto della velocità si possa a mente libera aver concluso a quella spiegazione.

Più rettamente si pensò che tale guardia fosse un racconto sorto dalla leggenda che Romolo negli ultimi anni del suo regno abbia governato da tiranno (13). Ma con ciò non si avvertì tuttavia che in modo parziale l'origine artificiosa della supposta sua esistenza.

A mio parere, esaminate con attenzione le cose, essa si lega strettamente e direttamente a tutto il carattere leggendario dei regni di Romolo e di Numa e pertanto insieme con questo va respinta.

La leggenda, dominata dall' amore del meraviglioso e dal bisogno di tutto semplificare, riferisce sovente ad un uomo, come opera sua costante, esclusiva e premeditata, ciò che fu invece il frutto di un lungo lavoro, ora più, ora meno intenso, a volte anche interrotto, cui presero parte intere società ed in cui si manifestarono spontanee le naturali doti di questi consorzi. E cosi riguardo ai due primi re di Roma, il mito ha personificato nel-

(13) Schwegler *op. cit.* v. I pag. 528, Weissenborn ad Liv. 1. 15 in fine, Müller *Die Etrusker* v. 1 pag. 382 n.° 96, Niebuhr *Röm. Gesch.* v. 1 pag. 328, Lange *R. A.* v. 1 pag. 284, Muhlert *De equit. rom.* pag. 3. Quest'ultimo per combattere l'esistenza di tale guardia, insiste nel far presente l' altra versione della leggenda, secondo cui il governo di Romolo non avrebbe mai degenerato nel dispotismo.

l' uno lo spirito guerriero, nell' altro il principio religioso e civile — i due elementi fondamentali ed a prima vista così disparati della romana natura (14). Ora il supporre che Romolo si fosse circondato di una guardia personale non solo si accordava in modo perfetto col principio della forza e della potenza militare che egli doveva rappresentare, ma contribuiva anche mirabilmente a porlo in rilievo; e non si esitò a farlo, tanto più che si conosceva l' esistenza di istituzioni consimili presso i Greci (15). D' altro lato — e questo maggiormente persuadeva ad intendere i *celeres* in quel senso — si apriva così la via ad aggiungere un nuovo e caratteristico elemento all' epopea di Numa, chè si poteva reputare li avesse disciolti (16). A tal punto apparisce chiara la fonte cui si ispirano gli scrittori antichi che proclamano i *celeres* una guardia del re. E naturalmente il giudizio che si deve portare delle loro testimonianze è quel medesimo che già fu espresso dalla critica in modo concorde riguardo ai due cicli leggendari di governo, cui desse strettamente si legano.

Proseguendo nell'esame, trovo materia a raffermarmi nella mia idea.

Mentre Plutarco, seguito poi da Zonara, nomina

(14) Schwegler *op. cit.* v. 1 pag. 523.

(15) Dionys 2. 13. Vedi Martin *Les cavaliers Athéniens* (Paris 1886) pag. 10 ed i passi ivi citati.

(16) Plut. *Numa* 7 e Zonar. 7. 5.

i *celeres* quando il regime di Romolo, secondo una versione della leggenda, diviene dispotico (17), Dionigi li enumera fra le istituzioni lodevoli di quel re, per le quali lo esalta (18). Nel dividersi che per tal guisa fanno questi scrittori, scorgo sempre più l'idea che li domina, l'idea della forza simboleggiata nel regno di Romolo alla quale essi si riferiscono. Da una parte si rimane nel campo della forza, sotto un certo aspetto, pura, nobile, legittima: dall' altra si passa invece nel campo in cui il principio, spinto alle ultime conseguenze, cade nell'esagerazione, nel difetto, siamo nello stadio del dispotismo e della tirannide: idea comune ispiratrice è sempre la forza. (19) Tale discordia, che già per sè stessa toglie valore alle testimonianze di una guardia speciale del re, si manifesta pure in un

(17) Plut. *Rom.* 26. Zonar 7. 4,

(18) 2. 13 e seguenti. Raccontando la versione del suo dispotismo che Dionigi inclina a seguire (2. 56) non enumera punto i *celeres* fra le manifestazioni di quello.

Livio non segue la leggenda nella versione che fa diventare Romolo tiranno negli ultimi anni del suo regno, anzi dice come fu più caro alla moltitudine che ai patrizii, ciò che non è certamente frutto di dispotismo. A questo punto parla dei *celeres* (1. 15). Non si scorge quindi in lui un giudizio diretto sull' istituzione, ma quando mai si dovrebbe supporlo piuttosto lodevole, specie non parlando punto di licenziamento da parte di Numa.

(19) Ora si capirà perchè ho detto incompleta l' asserzione degli scrittori citati alla nota 13. Non si vide nella sua pienezza, ma solo in parte. il concetto cui si lega l'opinione che i *celeres* fossero una guardia particolare del principe: non si pensò all'idea della forza e della potenza militare nel suo complesso rappresentata da Romolo, ma ad un lato solo di essa, quello del dispotismo.

altro senso. Mentre in Dionigi, questa guardia apparisce a cavallo, Lydo, riportando Paterno, la presenta a piedi. La diversità si chiarisce facilmente coll'origine da me assegnata alla supposta sua esistenza: si comprende infatti come, ispirandosi al leggendario periodo della forza, il farla a piedi od a cavallo era indifferente, chè il principio della forza era in ogni caso rappresentato, il carattere di quel periodo osservato.

Dimostrata, a mio parere, l'origine artificiosa di questa supposta guardia del re, aggiungo qualche altro grave argomento contro di essa.

È notevole intanto come Cicerone, il più antico ed istrutto degli autori latini che hanno scritto sulla costituzione romana, serbi un assoluto silenzio in proposito nel *de re publica,* dovendosi ritenere che se realmente una tale guardia avesse esistito, egli ne avrebbe fatto cenno. Ma Cicerone ci offre un appoggio più importante là dove attesta che nessuno prima d'Antonio osò circondarsi d'armati « *An illa non gravissimis ignominiis monumentisque huius ordinis ad posteritatem sunt notanda, quod unus Antonius in hac urbe post conditam urbem palam secum habuerit armatos:* **quod neque reges nostri fecerunt** *neque ii qui regibus exactis regnum occupare voluerunt* » (20); nè perchè si tratta di una orazione, si può ammettere senz'altro che Cicerone abbia esposto cosa contraria alla

(20) *Philipp.* 5. 6.

verità storica (21). Ammessa nei *celeres* una guardia personale istituita da Romolo e disciolta da Numa, diventa inesplicabile come Numa stesso abbia poi affidato una parte delle funzioni religiose τοῖς ἡγεμόσι τῶν κελερίων (22) e non si sa comprendere l' esistenza dei posteriori *tribuni celerum*, fino a L. Giunio Bruto sotto Tarquinio il Superbo (23). Per spiegare la cosa almeno in parte, si immagina da qualche autore una ricostituzione dei *celeres* sotto i re posteriori (24). Ma si tratta anzitutto di una supposizione affatto arbitraria. Di più questa ipotesi contrasta coll' indole dei re successivi, che, tranne l'ultimo, non ci appaiono punto tirannici (25). Circa Tarquinio il Superbo, non si può in ogni caso stabilire con fondamento una relazione fra i satelliti armati nazionali e stranieri di cui lo si fa cir-

(21) Vedi Muhlert *De equitibus rom.* pag. 4, prevenendo Steinike *De equitatu romano* pag. 3 * * *.

(22) 2. 64.

(23) Liv. I. 59, Dionys 4, 71.

(24) De Aquino *Lex. milit.* v. *celeres*, Sigonius *De antiquo iure civ. rom.* lib. 2 cap. 3, Rosinus *Antiq. rom.* lib. 7 cap. 4, Catrou e Rouille *Hist. rom.* v. 1 pag. 367 n. *b.*, etc. Sembra che il Belot invece (*Hist. des chev. rom.* v. 1 pagg. 106, 136, 137) respinga lo scioglimento da parte di Numa. Altri non si preoccupano dell' ostacolo; così il Du Mont de Florgy (*Les ant. de Rome*) il quale a pag. 36 dice il corpo dei *celeres* destinato alla guardia del re, a pag. 41 lo asserisce licenziato da Numa ed a pag. 50 afferma che trecento Albani furono collocati nei *celeres* sotto Tullo Ostilio.

(25) Cicerone (*De re publica* 2. 17) e Dionigi (3. 62) attestano anzi che Tullo Ostilio e Tarquinio Prisco non assunsero nemmeno le insegne reali, se non quando il popolo le ebbe loro espressamente accordate.

cordato (26) e la pretesa guardia dei *celeres*, d'altro canto è ragionevole il dubbio che il racconto di quei satelliti formi parte dell'esagerata pittura che si fece del regime di quel principe, sia per giustificare ancor meglio l'abolizione della regalità. come per distogliere dai tentativi di farla risorgere. Rettamente infine nota il Mublert (27) come i *celeres* appai no tratti dalle più insigni famiglie (28), mentre, quando mai, contro di queste il re avrebbe avuto bisogno di una guardia speciale e non contro la plebe, onde l'istituto nella forma risulterebbe contradditorio col suo scopo (29).

Dopo tutto questo, mi sembra impossibile accettare l'opinione che ravvisa nei *celeres* una guardia del re.

Invece non vi ha alcun motivo per escludere le concordi testimonianze di Plinio e di Festo che i *celeres* fossero la vera e propria cavalleria romana dei primi tempi (30). Aggiungasi anzi che pure

(26) Dionys 4. 41, Liv. 1. 49, Dio Cass. *fragm.* 11. 5, Zonar. 7. 10.

(27) *De equit. rom.* pag. 3.

(28) Dionys. 2. 13.

(29) Dovette pensare a questo il Madvig (*Die Verf. u. Verw. des rom. Staats* v. 1 pag. 170) quando disse che Livio rappresenta i *celeres* come una guardia del corpo, creata da Romolo allorchè ebbe dei contrasti coi patrizi; ma Livio non menziona nè questo, nè altro motivo della costituzione dei *celeres*; cfr. n. 1.

(30) Il Belot (*Hist. des chev. rom.* vol. 1 pagg. 136-139: lo segue il Saglio v. *celeres* nel *Dict. des ant. gr. et rom.* di Daremberg e Saglio) che scorge nei *celeres* la guardia particolare del re, cerca di conciliare con ciò le testimonianze degli scrittori che li identificano coll'antica cavalleria: i cavalieri sotto Augusto — egli dice — per di-

Virgilio usa la voce *celeres* per la cavalleria latina, come già risulta dai suoi versi e come Servio espressamente nota nel suo commento (31). Nè mi si opponga per avventura il numero di trecento *celeres* presentato dagli antichi scrittori (32) come esiguo per la prima cavalleria romana. Ricorderò il successivo svolgimento di questa milizia, che per

mostrare la loro affezione a quel principe (che aveva ricostituita la cavalleria ed avea ristabilita in suo onore la festa militare e religiosa del quindici luglio) presero il nome *celeres*, sendochè questo strettamente li univa al capo dello stato, assimilandoli all'antica guardia dei re. Ma, anche senza discutere sull'arditezza dell'ipotesi, io trovo che il voler indicare i cavalieri contemporanei col nome *celeres* per renderli in certa guisa più attaccati al principe; non doveva menomamente condurre ad interpretare i *celeres* per i veri e propri cavalieri dell' epoca regale, come vien fatto dagli scrittori cui si riferisce il Belot, ma anzi tanto più si sarebbe dovuto riconoscere ed affermare che i *celeres* erano *sub Romulo regibusque* una guardia del re, appunto per raggiungere lo scopo pel quale si sarebbero detti *celeres* i cavalieri contemporanei.

(31) *Aen.* 11. 603-607. « *Nec non Messapus contra celeresque La-* » *tini* | et cum fratre Coras et virginis ala Camillae, | adversi campo » apparent, hastas que reductis | protendunt longe dextris et spicula » vibrant, | adventusque virum fremitusque ardescit equorum ».

Serv. in h. l. « Adludit ad militiam romanam: namque et equites » habuit Romulus... quos celeres appellavit... tribunus equitum fieri » meruit et tribunus celerum appellatus est » Rimanda al suo commento ad 9. 370 dove parimenti parla dei cavalieri romani « Quia Ro- » mani equites trecenti primo fuerunt... » Vedi anche ad. 8. 646, dove dice Bruto prima *tribunus equitum* e poscia *tribunus celerum*.

Anche Pomponio (L. 2. § 15. D. *de orig. iuris* 1. 2) dice che il *tribunus celerum* era *qui equitibus praeerat* e di questo pure si deve tener calcolo, benchè il valore della sua testimonianza venga scemato dal successivo paragone col *praefectus praetorio* (L. 2. § 19. D. h. t.).

(32) Dionys. 2. 13, Plut. *Numa* 7, Liv. 1. 15, Zonar. 7. 5, Fest. v. *celeres*.

lungo tempo apparisce scarsa in Roma, e, risalendo alle cause, rammenterò la popolazione dapprima limitata e povera, il territorio per buona pezza ristretto e punto adatto così all'allevamento come all'impiego di numerosa cavalleria, la lotta in terreno montuoso contro popoli che scarsamente ne erano forniti, il costo di questa specie di truppa, tanto più sentito finchè non le fu assegnato soldo, il servizio suo costante, la composizione essenzialmente aristocratica, cose tutte che nei primordi della città rendono pienamente ammissibile quel numero, tanto più che riguardo ai tre mila fanti che contemporaneamente vengono attestati (33) è in quella proporzione, da uno a dieci, intorno alla quale oscillò per parecchio tempo anche in epoche posteriori la cavalleria romana. Noto ancora che sia Livio e Plutarco, i quali distinguono dai *celeres* i cavalieri dell'esercito, come gli altri scrittori antichi che parlano di questa milizia, la fanno ammontare concordi a trecento uomini nel suo primo ordinamento (34). E questa coincidenza è una conferma che i *celeres* erano la vera cavalleria dei primi tempi.

(33) Varro *l. l.* 5. 89, Plut. *Rom.* 13, Dionys. 2. 2., Dio Cass. *fragm.* 5. 8, Zonar. 7. 3, Lyd. *de magistr.* 1. 9.

(34) Liv. 1. 13, Plut. l. c., Dionys 2. 2, 13, Serv. *ad Aen.* 9. 370, Aur. Vict. *de vir. ill.* 2.

Passiamo ora a considerare le varie etimologie dei *celeres* proposte dagli scrittori.

Dionigi li fa derivare dall'aggettivo *celer*, per la speditezza loro nei servigi, e nota questa come l'etimologia seguita dai più; avverte però, senza farvi ostacolo, come Valerio Anziate si riporti a *Celer* che ne sarebbe stato il primo duce (35). All'aggettivo *celer* si riferisce anche Plutarco (36), mentre Festo, come Valerio Anziate, ricorre al supposto capitano *Celer*, che egli precisa come quello stesso che avrebbe ucciso Remo (37). Servio, insieme a queste due etimologie, ricorda come altri infine facessero derivare i *celeres* da κέλης (eolico κέληρ) (38) che significa cavallo e più propriamente cavallo montato in opposizione a quello aggiogato(39).

(35) 2. 13 «. . . . ὄνομα . . . . ἔσχον (οἱ) κελέριοι, ὡς μὲν οἱ πλείους γράφουσιν ἐπὶ τῆς ὀξύητος τῶν ὑπηρεσιῶν, (τοὺς γὰρ ἑτοίμους καὶ ταχεῖς περὶ τὰ ἔργα κέλερας οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσιν) ὡς δὲ Οὐαλέριος ὁ Ἀντιεύς φησιν ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος αὐτῶν τοῦτ' ἔχοντος τοὔνομα » .

(36) *Rom.* 26. « . . . οἱ καλούμενοι κέλερες ἀπὸ τῆς περὶ τὰς ὑπουργίας ὀξύητος .

Numa 7. « . . . . Κέλερες . . . . ὅπερ ἐστὶ ταχεῖς » .

Cfr. Zonar. 7. 4 « . . . . Κέλερες . . . . ὃ κατὰ τὴν τῶν Ῥωμαίων διάλεκτον δηλοῖ τοὺς ταχεῖς . . . . » .

(37) v. *Celeres* « Celeres antiqui dixerunt . . . . a Celere interfectore Remi qui initio a Romulo iis praepositus fuit ».

(38) Serv. *in Aen.* XI. 603 « . . . et equites habuit Romulus quos Celeres appellavit vel a celeritate; vel a duce Celere qui dicitur Remum occidisse, in cuius gratiae vicem tribunus equitum fieri meruit et tribunus celerum appellatus est: alii (celeres) a Graeco dictum putant quod est κέλης ».

(39) E più propriamente ancora un cavallo da corsa cavalcato nel-

Comincio col respingere la derivazione dei *celeres* da *Celer*, supposto primo loro duce. Si tratta senza dubbio del solito espediente usato dagli antichi, i quali, poveri etimologisti, riferivano i loro luoghi, usi, istituti ad una persona divina od umana di nome analogo, che con quelli non aveva però relazione alcuna o che essi immaginavano a dirittura. Quanto al *Celer* uccisore di Remo, ricordo come in vario modo si atteggia la tradizione riguardo a tale misfatto (40) e, ben riflettendo, il racconto che esso fosse avvenuto per opera di Celere anzichè di Romolo si spiega come una modificazione della leggenda primitiva sorta in più umana età, quando il fratricidio, sebbene originato dalla sacrilega violazione della santità delle mura, potè parere tanto grave da esser messo in dubbio e sovratutto sembrare un tratto indegno del re glo-

l'ippodromo. Cfr. Stephanus *Thes. l. g.* s. v., Forcellini *celeres*, Rich *Dict. of gr. and rom. antiq.* v. *celeres*.

L'Auger (*De la constit. des Romains sous les rois et aux temps de la républ.*, Paris 1792, v. 1 p. 23) sbaglia allorchè riportando le etimologie dei *celeres* dice che si fanno derivare anche dal greco κελές che significa agile: κέλης (e non κελές) vuol dir cavallo e non agile.

(40) Lo si fa pure ucciso, anzichè da Celere, da Romolo stesso, o nel fervore d'una lotta sorta tra i due fratelli ed i loro partitanti, in seguito al volo degli uccelli, senza dire chi ne sarebbe stato l'uccisore. Dionys. 1. 87, Diod. Sic. *fragm.* 8.4, Plut. *Rom.* 10 *e comp. Thes. et Rom.* 5, Liv. 1. 7, Strabo 5. 3. 2, Serv. *ad Aen*, 1. 273 e 6. 780, Fest. v. *celeres*, Ovid. *Fast.* 4. 843 e 5. 369, Aur. Vict. *de vir. ill.* 1. e *de orig. gent. rom.* 23. Eravi anche l'opinione che Remo non fosse stato ucciso, ma anzi fosse sopravissuto a Romolo. Aur. Vict. *de orig. gent. rom.* 23.

rioso, figlio d'un Dio e Dio egli stesso (41). Resta poi assai dubbio se, anche prescindendo da ciò, con questo *Celer* si possa identificare il *Celer* supposto primo duce dei *celeres*, mentre Dionigi dice il primo Κελέριόν τινα τῶν ἐπιβεβηκότων τοῦ τείχους, ὃς ἦν ἐπι στάτης τῶν ἔργων e, riferendo l'etimologia di Valerio Anziate non afferma punto che si tratti del *Celer* da taluno ritenuto uccisore di Remo. (42).

(41) È più estesa e maggiormente conforme al senso antico romano la versione che fa uccidere Remo da Romolo stesso. Questi non aveva fatto che esercitare il suo diritto, punendo il violatore di un antichissimo e rigoroso principio giuridico, la santità delle mura. Il vincolo di sangue non era nel concetto romano un impedimento, una base di mitigazione: anche Bruto, anche Manlio pronunziarono la sentenza di morte contro i figli senza che alcun Romano li disapprovasse, anzi si trovò materia a lodarli. Cfr. Schwegler *op. cit.* v. 1. pagg. 389, 390. Vedi anche Ampère *L' histoire rom. à Rome* (3 ed.) v. 1 pagg. 299, 300 e Bonghi *Storia di Roma* v. 1 pagg. 25, 26.

(42) 1. 87, 2. 13. Diod. Sic. *fragm.* 8. 4 dice « Κέλερος εἷς τῶν ἐργαζομένων . . . ». Dopo il fatto poi si narra che fuggisse in Etruria (Plut. *Rom.* 10). Con questo s'accorda il racconto del grave cordoglio provato da Romolo per cui impreca a Celere (Ovid. *Fast.* 5, 469, 470) e la notizia della pestilenza che desolò la città, della divisione apparente del trono e della festa istituita per placare l'ombra dell'estinto (Dionys. 1. 87, Serv. *in Aen.* 1. 276 e 6. 780. Malal. *Chron.* lib. 7, pag. 172 ed. Dind., Mich. Glyc. *Ann.*, ed Migne pag. 275). Tutto ciò induce a credere che se *tribunus celerum* non era all'atto dell'uccisione, non lo fosse creato nemmanco dopo, respingendo l'asserzione contraria di Servio *in Aen.* 11. 603 e l'ipotesi infondata del Cirino (*De urbe Roma*, nel *Nov. Thes.* del De Sallengre v. 2 col. 462) che venisse richiamato dall'esilio e gli fosse affidato il comando della cavalleria. E difatti parecchi scrittori distinguono apertamente il *Celer* uccisore di Remo ed il *Celer* supposto capo dei *celeres*. Nel Rosino *Antiq. Rom.* lib. 7 cap. 4 si legge: « Appellati sunt Celeres vel a celeritate ministerii ... vel a duce suo cui nomen id fuisse dicitur, vel a Celere quodam Romuli comite, qui eum in pugna contra Remum streoue adiuverit, Remumque occi-

Circa il derivare i *celeres* dall'aggettivo *celer*, come indicante la sollecitudine colla quale dovevano adempiere i servigi, la prontezza dell' ubbidienza, primo requisito del cortigiano, già accennai (43) come essa sia un trovato degli scrittori, che ravvisano in quelli una guardia speciale del re, allo scopo di ravvalorare la loro interpretazione.

In altra guisa bisogna riferirsi all' aggettivo *celer* e precisamente ritenere che i *celeres* fossero così detti perchè veloci in conseguenza del mezzo di movimento di cui si servivano, del cavallo. Questa etimologia ha intanto il grande vantaggio della naturalezza e della semplicità. Come

derit ». Il Rosino, come facilmente si vede, cerca un punto d'analogia per convincere che i *celeres* abbiano potuto derivare il loro nome da *Celer* uccisore di Remo. *Celer* da un lato aiuta valorosamente Romolo nella lotta contro Remo, i *Celeres* dall' altro (il Rosino, come già ho notato, accetta che fossero una guardia del principe) dovevano aiutare e proteggere il re: trattasi di avvicinare questi due fatti. Ma, anche secondando pel momento l'interpretazione che il Rosino dà dei *celeres* e prescindendo dall' incertezza assoluta riguardo a questo *Celer*, si scorge tuttavia quanto poco naturale sia la cosa. Di più resta da osservare come soltanto Plutarco (*Rom.* 10) dia adito ad ammettere una lotta in cui *Celer* avrebbe aiutato Romolo, mentre per gli altri autori Remo si fa ucciso o da Romolo direttamente senza parlare punto di *Celer*, o nel fervore d' una zuffa e non si dice da chi, od infine *Celer* colpisce Remo, ma senza che apparisca impegnata una contesa con Romolo, bensì isolatamente, o di propria iniziativa per lo sfregio da quello fatto od in seguito ad incarico ricevuto di custodire il muro mettendo a morte chiunque l'avesse oltrepassato. Cfr. n. 40 e gli autori ivi citati. Analogamente al Rosino il Du Mont de Florgy (*Les antiq. de Rome* pag. 36 n°. 4) dice che i *celeres* ebbero tal nome o dal loro primo capo *Celer* o da *Celer* compagno di Romolo che lo sostenne nella lotta contro Remo.

(43) Vedi pag. 17 e segg.

riesce agevole ad ammettersi che i Romani abbiano denominata la cavalleria dalla qualità che più in essa risalta e ne costituisce il maggior pregio! In particolare osservo come essi dicevano i cavalli *alipedes*, *citi*, *veloces*, *celeres*, *praecipites*, *pernices*, *volucres*, *rapidi*, *alati*, *alites* — espressioni nelle quali tutte spicca l'idea della celerità (44). Di più non mancano argomenti d'analogia. Sia che si facciano derivare i *velites* da *volare* (45), sia che si riferiscano invece a *velum*, vela (46), resta sempre che questa truppa leggiera prese nome dalla sua velocità. I Romani indicavano con *celox* o *celes* una imbarcazione assai rapida (47). Noto ancora come la voce *ala*, usata per la cavalleria che fiancheggiava la milizia a piedi, apparisce giustificata, oltrechè dal fatto della disposizione ai lati (48),

(44) Presso i poeti specialmente se ne hanno copiosi esempi. I Greci usarono gli epiteti corrispondenti ὠκύποδες, ἀερσίποδες, ἀελλόποδες, ταχύποδες, ἐλαφρόποδες e dalla celerità nominarono il cavallo ἵππος da ἵπταμαι e πούς. Vedi Hugo *De militia equestri antiqua et nova* (Antverpiae 1630) pag. 3.

(45) Veget. 3. 16, Isid. *Etym.* 18. 57, Vossius *Etym l. l.* s. v., Curtius *Grundzüge der griech. Etym.* (3 ed.) pag. 433. Vi osta la quantità, l'*e* di *velites* essendo lungo, mentre l'*o* di *volare* è breve: di più si osserva come l'*e* della radice si cambia spesso in *o*, ma non viceversa Vedi Doederlein *Latein. Synon. und Etymol.* parte 2 pag. 125.

(46) Doederlein loc. cit.

(47) « Navigium breve a celeritate dictum » Nonius *de propr. serm.* s. v. Vedi anche Roschach nel *Dict. des antiq. gr. et rom.* di Daremberg e Saglio s. v.

(48) Veget 2. 1. « Equitum alae dicuntur ab eo, quod ad similitudinem alarum ab utraque parte protegant acies ». Cfr. Gell. 16. 4, Serv. *in Aen.* 5. 121, Isid. *Etym.* 9. 3.

anche dalla velocità propria di quell' ordine di truppa. (49).

È del pari buona la derivazione da κέλης (κέληρ), perchè è ugualmente naturale che si sia indicata la cavalleria, anzichè dalla velocità, dal mezzo col quale in essa la velocità si ottiene, dal cavallo.

Queste due etimologie finiscono per accordarsi tra loro, perchè così il *celer*, come il κέλης, mettono capo ad una stessa radice sanscrita *kal* o *kar* la quale contiene l' idea di movimento (50), idea che in ambedue apparisce rinforzata, essendo *celer*

(49) Infatti più tardi si adoperò per la cavalleria dell' esercito in generale e per un insieme qualunque di persone a cavallo. Vedi Le Beau *Des div. parties de la cav. lég.* nei *Mém. de l'Ac. des Inscr. et belles-lettres* v. 32 pag. 311, Lamarre *De la milice romaine* pagg. 86, 87, Fontaine *De l' armée rom.* (Paris 1883) pag. 62. A me non giova poi discutere se originariamente l' espressione *ala* indicasse solo la cavalleria ausiliaria od anche la vera e propria cavalleria romana, nè ricercare come quel nome si sia adoperato anche per la fanteria, collocata ai fianchi della legione.

Prima di abbandonare la derivazione dei *celeres* dall'aggettivo *celer*, noto come in altra guisa ne trasse partito qualche autore. Così il Be-Bellius *De sacerdot. et magistr. rom.* nel *Nov. Thes.* del De Sallengre vol. 3 col. 1106 derivava i *celeres* « a celeritate, quod celeriter occurrerent si quando eorum opera respublica indigeret ». La deduzione è artificiosa e poco naturale; tutti i soldati dovevano accorrere prontamente quando la *respublica* abbisognava del loro aiuto. La noto tuttavia come un nuovo argomento contro coloro che ricercarono l' origine dell' opinione che i *celeres* fossero una guardia del re nell' averli derivati da da *celer*, veloce. (Vedi pag. 7 e segg.).

(50) gr. κέλλω, *moveo*, muovo, spingo: *callis* sentiero. Vedi Vaniceck *Etym. Wörterbuch der lat. Sprache* (2. ed.) pag. 55 e *Griechisch-lat. etym. Wört.* pag. 123, Curtius *Grundz. der gr. Etymol.* pag. 140. Anche *celox* discende dalla stessa radice.

chi si muove non solo, ma anche velocemente, e κέλης il cavallo, che si muove non solo, ma anche con rapidità.

Che nella prima costituzione o meglio nello sviluppo dei *celeres*, cioè della cavalleria romana, abbiano avuto parte gli Etruschi, mi pare assai probabile, anche quando si voglia negare che fosse etrusca la tribù dei *Luceres* (51). Ricordo insieme agli altri dati che attestano pure una certa influenza di quel popolo in Roma, la tradizione esposta in varia guisa del soccorso prestato ai Romani da un capo etrusco (52), ricordo il nome *Tuscus vicus* dato ad un quartiere a' piedi del Palatino (53), la testimonianza di Livio che i Veienti, uno dei popoli dell'Etruria, somministravano talvolta dei soldati mercenari agli abitanti delle terre vicine (54), e metto queste notizie in relazione col fatto che l'Etruria era ricca di cavalli (55).

(51) È noto come buona parte dei moderni ritengono i *Luceres* latini. Cfr. Volquardsen *Die drei ältesten röm. Tribus* nel *Rhein. Museum f. Philol.* a. 1878 pag. 540.

(52) Fest. v. *Luceres, Coelius mons, Tuscum vicum,* Dionys. 2. 36, 37, Serv. *in Aen.* 5. 560, Cic. *de re publ.* 2. 8. Propert. 4. 1. 29, 2. 50, Tacit. 4, 65, Varro *l. l.* 5. 46.

(53) Varro *l. l.* 5. 46, Propert. 4. 4, Fest. *Tuscum vicum.*

(54) 1. 30. L'Etruria prima di perdere la sua iudipendenza era forte ed illustre in guerra « *fortis Etruria* » Virg. *Georg.* 2. 533 « *bello praeclara* » Virg. *Aen.* 8. 480. Vedi anche Liv. 10. 16.

(55) Müller *Die Etrusker* v. 1 pag. 239. — A tale proposito così si esprime Nöel des Vergers (*L'Etrurie et les Etrusques* v. 1 pagg. 38, 39): « Nous devons croire.... que les plaines du Pô ou des Maremmes,

Il Maury, nella sua dotta e profonda memoria sul vero carattere degli avvenimenti che portarono Servio Tullio al trono e sugli elementi di cui in origine si componeva la popolazione romana (56), va più innanzi. Egli vuol trarre una diretta testimonianza che gli Etruschi ebbero parte nei *celeres*, dal nome *Caeles Vibenna* con cui è indicato quel capo alleato di Roma in qualcuno dei testi che parlano di un tale intervento (57). I Romani — egli dice — diedero l'appellativo *Caeles* a *Vibenna* perchè aveva prestato aiuto mediante soldati a cavallo, che essi dicevano *celeres*, con *Celer* in-

vastes pâturages appropriés à l'élève de la race chevaline, qui s'y fait encore avec succès, fournissaient aux troupes de la confédération les animaux nécessaires à la remonte d'une nombreuse cavalerie. L'amour que les Etrusques avaient pour les jeux du cirque devait d'ailleurs les stimuler à l'amélioration des races. Il est donc naturel de supposer que ce peuple plus riche et plus avancé en civilisation que les Sabins montagnards ou les pâtres du Latium, a du entrer pour une large part dans l'élément le plus aristocratique des troupes réunies au service de Rome, c'est-à-dire dans la cavalerie ». Vedi anche Liv. 1. 15.

(56) *Ac. des Inscript. et belles lettres* n. s. v. 25. p. 2 pag. 176 e segg. Il Saglio nel *Dict. des ant. gr. et rom.* di Daremberg e Saglio v. *celeres* segue in gran parte il Maury.

(57) Tac. 4. 65, Varro *l. l.* 5, 46. Fest. *Coelius mons, Tuscum vicum*, Dionys. 2. 36. L'imperatore Claudio ricorda questo *Caeles Vibenna* in un suo discorso che la pietra ci ha conservato *S. C. Claud de iure honorum Gallis dando:* fu trovato a Lione nel 1528 su due tavole di bronzo che tuttora si conservano nel museo di quella città e fu edito più volte (Vedi Bruns *Fontes iur. rom. ant.* [4. ed.] pagg. 156, 157). Una conferma in proposito si ebbe in una delle pitture murali scoperte dopo la metà del presente secolo in una cripta della ricca necropoli di Vulci (Vedi Noël des Vergers *op. cit.* v. 2. pag. 46 e segg., Vannucci *St. dell' It. ant.* (3. ed.) v. 1. pag. 602, Zoeller *Latium und Rom* pag. 173).

dicandone il capo. Ma io trovo un grave ostacolo grammaticale contro l'ingegnosa ipotesi. *Caeles Vibenna* trovasi sempre scritto col dittongo (58), e l'*e* di *celer* è breve. Ora il dittongo, essendo lungo per natura, può contrarsi in una vocale lunga, giammai in una breve (59); viceversa una vocale lunga potrà sciogliersi in un dittongo, ma non una breve. Il Maury pone anche a raffronto la seconda

(58) Vedi gli autori citati nella nota precedente: anche nella pittura di Vulci si legge **Caile** *Vipinas*.

(59) Così è lungo l'*e* in *c*: *Cena* (*coena*), *ceteri* (*coeteri*), *femina* (*foemina*), *fenus* (*foenus*), *levis* (*laevis*), *fecundus* (*faecundus*), *felix* (*foelix*), *heres* (*haeres*), *penultimus* (*paenultimus*), *penuria* (*poenuria*), *nenia* (*naenia*) ecc. — Vedi una conferma di quanto osservo nello stesso campo in cui ci troviamo. Gli autori antichi e la maggior parte dei posteriori, il Maury compreso (*op. cit.* pag. 177), riferiscono il nome del monte Celio a *Caeles Vibenna*: orbene quel nome è sempre scritto col dittongo *Caelius mons*, Καίλιον ὄρος (Tac. 4. 64, 65, Fest. *Tuscum vicum* e *Caelius mons*, Liv. 1. 30 e 33, Dionys. 2. 36, 50, 3. 1, Cic. *de re publ.* 2. 18, Varro *l. l.* 5. 46. Aur. Vict. *de vir ill.* 4, Strabo 5. 3. 7, S. C. Claudian., Suet. *Tiber.* 8, *Vesp.* 9, Martial 12. 18. Macrob. *Sat.* 1.12, Ovid. *Fast.* 3. 837 e 3. 522, Val. Max. 8. 2, Eutrop. 1. 4. (3), Plin. 36. 6. Vedi anche Gilbert *Die Gesch. u. Top. der Stadt Rom* p. 2 pag. 37 n.° 2.). Alcuni fra i moderni inversamente fanno derivare il *Caeles Vibenna* dal monte *Caelius* (ad es. Kappeyne van de Coppello *Beschouwingen over de Comitia* traduzione ted. ed. Conrat, Stuttgart 1885, pag. 45; Ampère *L'hist. rom. à Rome* v. 1 pag. 312). Il Bücheler (nel *Rhein. Mus. f. Philol.* v. 18 pag. 447) deduce il nome *Caelius* da *caedere* riferendosi al taglio delle quercie (dalle quali il monte traeva il suo primo nome *Querquetulanus* Tacit. 4. 65) che sarebbe stato fatto dalla popolazione colà stabilitasi. Il Gilbert (*op. cit.* p. 2 pag. 37) approva il parere del Bücheler e ritiene anch'egli più probabile che *Caeles* (*Vibenna*) abbia avuto questo nome dal monte, che non viceversa. La mia osservazione conserva in ogni caso il suo valore; anzi con quest'ultima ipotesi viemmeglio si vede conservata la stessa quantità nei derivati (*caedere*, *Caelius*, *Caeles*).

parte di quel nome, il *Vibenna* colla leggenda della morte di Remo in quella versione che suppone una lotta in cui Romolo sarebbe stato aiutato da un capo etrusco (dice il Maury) di nome *Fabius Celer* (60), e cerca di stabilire l'identità dei due nomi *Fabius* e *Vibenna* (61). Ma, per l'uccisione di Remo da parte di *Celer* e per la relazione di quest'ultimo coi *celeres* riferendomi a quanto in contrario dianzi ho osservato (62), noto poi come nessuno degli autori citati dal Maury indica l'uccisore di Remo quale etrusco ed anzi essi non lo dicono *Fabius Celer*, ma semplicemente *Celer* (63); infine, quantunque i nomi *Fabius* e *Vibenna* sieno stati dal

(60) Varro. *l. l.* 5. 46, Ovid. *Fast.* 5. 469, Aur. Vict *de orig. gent. rom.* 23 e de *vir. ill.* 1, Fest. v. *celeres,* Diod. Sic. *fragm.* 8. 4. Cfr. Maury *op. cit.* pag. 177 n.° 1.

(61) Si trova fra le iscrizioni etrusche il nome *Vipinal*, cioè figlio di *Vibius* o della famiglia *Vibenna*. Il nome *Vipia* corrispondente al latino *Vibius* si legge sovente nelle iscrizioni etrusche (Vedi Lanzi *Saggio di lingua etrusca* n. 326, 351, 377, 465). Cfr. Maury *op. cit.* pag. 177. n.° 2 e 3.

(62) Vedi pagg. 18 e 19.

(63) Varro *l. l.* 5. 46 parla di *Caeles Vibenna* venuto in soccorso a Romolo contro re Tazio e non dice nulla dell'uccisione di Remo.

Ovid. Fast. 4. 837, 838 « *Hoc Celer urget opus, quem Romulus ipse vocarat, Sintque, Celer, curae dixerat, ista tuae* » 5. 469 « *Saeve Celer, crudelem animam per volnera reddas* » (per errore di stampa nel Maury 5. 649).

Aur. Vict. *de orig. gent. rom.* e *de vir. ill.* 1. 23 « *Remus irridens transilivit et a Celere centurione rutro fertur occisus* ».

Fest. v. *celeres* « ..... *Celere interfectore Remi* ».

Diod. Sic, *fragm.* 8. 4 « Ἠν δέ τις Κέλερος, εἷς τῶν ἐργαζομένων ὃς . . . . ἀπέκτεινε τὸν ʽΡέμον » .

Cfr. n.° 60.

Maury acutamente avvicinati, la loro identità non si può ancora dire provata.

Alcuni scrittori enunciarono l'ipotesi che i *celeres* fossero preposti alla costruzione dei pubblici edifizi ed alla custodia delle mura e delle porte (64). Così per l'una come per l'altra di queste supposte funzioni si invoca la leggenda di *Celer* (65) e per la prima si riporta anche Dionigi 2. 13.

Ma riguardo alla leggenda di *Celer* ed al rap-

Soltanto Eusebio (*Chron.*) presenta un *Fabius* come uccisore di Remo « *Remus rastro pastorali a Fabio Romuli duce occiditur* » (interpret. Jeron. nelle sue opere Venetiis 1740 vol. 8 pagina 410).

Nè si può certo trarre argomento a ritenere *Celer* etrusco perchè Plutarco racconta (*Rom.* 10) che compiuta l'uccisione esulò in Etruria: così mi pare faccia il Müller *Die Etrusker* v. 1 pag. 382 n.° 96.

(64) Per l'una e per l'altra funzione si pronuncia il Karlowa *Röm. Rechtsgesch.* v. 1 pag. 55.

Alla custodia delle mura e delle porte accenna in forma dubitativa anche il Landucci *St. del dir. rom.* pag. 329 n.° 2.

Della sopraintendenza alle pubbliche costruzioni parlano il Rubino *Untersuchungen* p. 1 pag. 135, l'Huschke *Die Verfassung des. S. T.* pag. 722, il Baehr in *Seebodes und Jahn's neu Jahrbb. f. Phi'ol.* vol. 5. a. 1832 pag. 166 (citato dal Roulez *Obs. sur div. points obsc. de la const. de l'anc. Rome* pag. 11 n.° 2), il Muhlert *De equit. rom.* § 3.

Quest'ultimo insiste principalmente su ciò ed a tale scopo reputa creati i *celeres:* aggiunge poi come questa sopraintendenza alle pubbliche costruzioni portando seco « ut multa eius (regis) uterentur consuetudine et usu » ne veniva che « in expeditionibus proximi erant regi comites »; ma in tal modo egli si allontana dalle fonti, le quali, sia nella versione di una guardia speciale, come in quella della vera e propria cavalleria, presentano lo scopo militare come principale e diretto dell'istituzione dei *celeres.*

(65) « Hoc Celer urget opus, quem Romulus ipse vocarat, Sint que, Celer, curae, dixerat, ista tuae ». Ovid. *Fast.* 4. 837 e segg.

porto di essa coi *celeres*, già per quanto ho notato trattando la questione dell' etimologia, mi pare che non vi si possa trovare appoggio, nè a queste, nè altre ipotesi. Circa il passo di Dionigi eccone il testo: « (Ὁ Ῥωμύλος ὁρῶν ὅπερ εἰκὸς ὅτι καὶ νεότητος αὐτῷ δεήσει τινὸς συντεταγμένης, ᾗ χρήσεται φυλακῆς ἕνεκα τοῦ σώματος καὶ πρὸς τὰ κατεπείγοντα τῶν ἔργων ὑπερησίᾳ ..». Qui, come si vede, non si parla della sopraintendenza alle pubbliche costruzioni, ma si usa una voce generale ἔργα: che in tale espressione possa esser compresa anche quella non nego, ma d'altro lato devo far notare che non è particolarmente ed esclusivamente indicata (66). È

(66) Il Marquardt (*Hist. equit. rom.* pag. 2 n. 3) muove un altro appunto. Ecco le sue parole: « Quod enim Muhlertus ait § 3 iis (Ce-» leribus) usum fuisse Romulum ad aedificia extruenda, id quum per se » ineptum est, tum refellitur ab ipso Dionysio, qui quum Tarquinio Su-» perbo summae invidiae fuisse tradat, quod plebem ad opera urbana » facienda cogeret idem passos esse patricios difficile est credendum ». Ma l'obbiezione non regge, perchè il Muhlert non reputa i *celeres* impiegati nel lavoro materiale di costrurre, ma nella *sopraintendenza* al medesimo. Ecco come si esprime « Romulum iuvenes illos creasse, ut » ad varia adhiberet officia in nova urbe partim condita, partim con-» denda necessaria. Aliquot vero eorum *extruendis operibus* qualia aedi-» ficia sunt publica, templa, moenia, domi cuiusque generis *praefecit,* » quae res quum, ut multa eius uterentur consuetudine et usu effice-» ret . . . (anche questa conseguenza è ben più comprensibile nei prepo-» sti che non nei costruttori diretti) . . . huc accedit, quod in expeditio-» nibus proximi erant regi comites ». Vedi come parlano di *sopraintendenza* alle pubbliche costruzioni anche il Rubino (loc. cit. « die *Aufsicht* über die öffentlichen Arbeiten ») l' Huschke (loc. cit. « *Beaufsichtigung* der öffentlicken Werke »), il Karlowa (loc. cit. « *Beaufsichtigung* der öffentlicken Arbeiten »). Del resto nel passo di Dionigi questa *sopraintendenza* non è indicata.

naturale poi che il re profittasse della rapidità e della considerazione di cui godevano i cavalieri per delegarli, conforme al testo di Dionigi, all'adempimento delle funzioni pubbliche urgenti, come è probabile che taluni fra essi gli servissero durante il combattimento da aiutanti di campo ed ufficiali di ordinanza.

L' Hüllmann sostenne che la più antica forza dell'esercito in Roma, come in parecchi stati dell' Oriente e della Grecia, era composta di carri e con *celeres* si indicavano questi carri, i quali accoglievano un auriga e due militi armati di lancia (67). Contro questa affermazione già si pronunciarono vigorosamente alcuni autori (68) dimostrandola priva di fondamento. Si osserva infatti come gli antichi scrittori non parlano punto di carri da guerra romani, mentre pur dovrebbero averne conservata la memoria, se realmente fossero esistiti e fossero scomparsi sulla fine del periodo regale, come ritiene l' Hüllmann. Si ricorda come κέλης indica il cavallo montato in opposizione appunto a quello aggiogato. Nè si può cavare alcun argomento in favore della tesi dell' Hüllmann da *excellere*, *praecellere*,

(67) *Röm. Grundverfassung* pagg. 10-13, 59, 101, 344 e *Ursprünge der röm. Verfassung* pag. 52 e segg.

(68) Huschke *Die Verf. des S. T.* pag. 342, 343. Rein nell' *Enciclop.* del Pauly v. *equites romani*, Roulez *Obs. sur div. points obscurs de la const. de l' anc. Rome* pag. 12.

giacchè tali espressioni possono esser usate così per colui che sta a cavallo, come per chi è sopra un carro. Ed altrettanto dicasi pei *ludi circenses*, mentre espressamente ci si attesta che nei primi tempi essendo scarso il numero dei cavalli, correvano solo cavalli montati e non carri (69), la qual cosa viene confermata anche dalla voce *equiria*.

Parimenti fu respinta l'opinione del Niebuhr (70), il quale ritenne che *celeres* fosse il nome di tutti i patrizi (71). Questa opinione, errata nella sua pienezza, va ristretta nel senso che i componenti la prima cavalleria romana erano patrizi: così saremo nel vero, ma non si può ammettere invece che i patrizi potessero tutti entrare nelle limitate forze di cavalleria possedute da Roma, specie nei primi tempi, nè, riconoscendolo, vi ha alcun fondamento per sostenere che con *celeres* si indicassero anche quelli che non ne facevano parte.

Il Roulez, il quale accetta l' identità dei *celeres* coi primitivi *equites* (72), limita poi quell' espressione alla cavalleria della tribù che prima sorse, ai *Ramnes* (73). Ma, anche senza discutere sul come

(69) Serv. *ad Aen*. 8. 635, 636.

(70) *Röm, Gesch*. v. 2. pag. 37. Lo segue l'Haakh nell' *Enciclop.* del Pauly v. *celeres*.

(71) Vedi contro, Walter *Gesch. des röm. Rechts*, Duruy *Hist. des Romains* v. 1 pag. 112 n.° 7.

(72) Cfr. n.° 10.

(73) *op. cit.* pag. 10. Mi pare che il Rein (nell' *Enciclop.* del Pauly v. *equites romani*) non riporti esattamente il Roulez, col fargli dire che il nome *celeres* dai cavalieri *Ramnes* si sarebbe poscia esteso ai

e quando si formarono le prime tribù in Roma, non so vedere appoggio a quella asserzione nè nel *celsi Ramnes* di Orazio (74), nè nella leggenda di Celere, i due soli argomenti che il Roulez porta innanzi.

Nel periodo Serviano più non riscontra il nome *celeres*. Il motivo della sua scomparsa va rintracciato con grande probabilità nell' aggiunta fatta alla primitiva cavalleria patrizia di un contingente plebeo: non poteva consentire il patriziato che quel nome venisse assunto dalla nuova cavalleria mista (75). Il *tribunus celerum* si trova però sino alla nuova costituzione (76).

Riassumo brevemente quanto finora ho notato. I *celeres* erano la primitiva cavalleria romana

cavalieri delle altre due tribù. Il Roulez dice invece che si conservò il titolo tribunus celerum al comandante della cavalleria romana, anche quando essa più non si componeva soltanto di *Ramnes* ma anche del contingente delle altre due tribù e che il nome celeres più non serviva quindi a designarla. (pag. 12 e vedi pure pag. 15).

(74) *Epist. ad Pison.* 342.

(75) Lange v. 1 pag. 535, Steinike *De equit. rom* pag. 23,

Quanta importanza desse il patriziato ai nomi degli istituti che con esso esclusivamente dapprima avevano avuto relazione e con quale tenace gelosia si sforzasse di tenerli lontani dall' invasione plebea, è noto. Ricordo i *tribuni militum consulari potestate* quando si cominciò ad accordare ai plebei l'accesso alla magistratura suprema, sostituzione di nome motivata, oltrechè da altre circostanze, anche dal fatto cui sto accennando.

(76) Bruto sotto Tarquinio il Superbo. Liv. 1. 59. Dionys. 4, 71, 75. Serv. *ad Aen.* 8, 646, L. 2. § 15. D. *de O. I.* 1. 2. Ed anche dopo lo si riscontra con pure funzioni religiose, come dirò più avanti.

ed in nessun modo una guardia particolare del re. Ciò non esclude che questi, profittando della loro rapidità e della considerazione di cui godevano, potesse delegarli all' adempimento delle funzioni pubbliche urgenti, come è probabile che, durante la pugna, taluni fra essi gli servissero da aiutanti di campo ed ufficiali di ordinanza. I *celeres* traevano il nome loro dalla velocità, dote caratteristica che li distingueva, sia che la si riscontri nel *celer* veloce, come nel κέλης cavallo. Anche quando si voglia negare l' origine etrusca dei *Luceres*, resta pur sempre assai probabile che gli Etruschi abbiano avuta parte nella costituzione o meglio nello sviluppo dei *celeres*. Questo nome più non si trova nel periodo Serviano; tuttavia del *tribunus celerum* è fatta menzione sino alla caduta della regalità.

II.

IL TRIBUNUS CELERUM

Il *tribunus celerum* (1) era, come il nome stesso lo indica, il capo dei *celeres*, cioè della cavalleria romana dei primi tempi. Fra il re ed il *tribunus celerum* si dividevano i due ordini di truppe sul campo di battaglia: il re, insieme al supremo comando, aveva di solito il comando speciale della fanteria ed il *tribunus celerum* quello della cavalleria (2). Poteva darsi però che il re si facesse duce particolare di quest' ultima (3), nel qual caso la fanteria passava sotto gli ordini del *tribunus ce-*

(1) Ἡγεμὼν ο ἄρων τῶν κελερίων ο τῶν ἱππέων in Dionigi 2. 13, 3. 40, 41, 4. 3, 6, 71. — Τριβοῦνος τῶν ἱππέων e con voce generale ἵππαρχος in Lyd. *de magistr*. 1. 14, 37.

(2) Vedi Dionys. 3. 40, 4. 3. Mommsen *Röm Gesch*. v. 1. pag. 91. Come posteriormente per regola il dittatore guidasse la fanteria ed il *magister equitum* la cavalleria vedi in Mommseu *Röm. Staatsrecht* v. 1 pag. 49.

(3) Ad es. Dionys. 3. 53.

lerum (4). Questi, essendo l' ufficiale più elevato in grado dopo il re, assumeva il comando di tutto l' esercito in sua assenza (5). Certo egli doveva avere il primo posto in quel consiglio di guerra che normalmente veniva convocato dal duce supremo prima d' intraprendere un' operazione militare di qualche importanza (6). Nella prima costituzione della cavalleria romana, che saliva a trecento uomini, aveva sotto ai suoi ordini tre centurioni (ἑκατοντάρχοι) ed a questi erano soggetti altri capi minori (7).

Oltre tali importanti funzioni militari, il *tribunus celerum* esercitava anche funzioni religiose. Ne fa espressa testimonianza Dionigi (8).

(4) Cfr. analogamente pel *magister equitum* rispetto al dittatore Mommsen *Röm. Staatsrecht* v. 2. pag. 171.

A giustificare questo passaggio dall' uno all' altro ordine di truppe concorre dal punto di vista militare il fatto che la cavalleria romana combatteva, specie nei primi tempi, sovente a piedi. (Dionys. 2. 13, 64. Liv. 2. 20, 3. 62, 4. 38, 40, 6. 24, 7. 7, 8, 9. 22, 39. Sullo svolgimento di questa tattica vedi De La Chauvelays *L' art militaire chez les Romains*, Paris 1884, pag. 148 e segg.) Per lungo tempo i Romani non ebbero una manovra caratteristica per la cavalleria. Sotto il rispetto militare i cavalieri erano soldati di fanteria a cavallo. (Vedi Wenzel *Kriegswesen und Heeresorgan, der Römer*, Berlin und Leipzig 1877, pag. 13).

(5) Arg. anche Lyd. *de magistr.* 1. 14. Per l' analogia del *magister equitum* vedi Polyb. 3. 87-89.

(6) Su questo *consilium* vedi Willems *Sénat* vol. 2 pagg. 121, 122.

(7) Dionys. 2. 13.

(8) Dionys. 2. 64. « (Ὁ Νόμας ἀπέδωκε) τὴν τρίτην (ἱερουργιῶν διάταξιν) τοῖς ἡγεμόσι τῶν κελερίων .... οὗτοι τεταγμένας τινὰς ἱερουργίας ἐπετέλουν ».

Credo inutile estendermi sul carattere religioso della cavalleria romana.

Di più un frammento del calendario prenestino lascia scorgere come il *tribunus celerum* assistesse alla danza dei Salii nel comizio il diciannove marzo per celebrare la festa del *Quinquatrus* (9); ciò che — vista l'antichità del collegio dei Salii (10) — si può agevolmente ammettere praticato fin dai primi tempi. È probabile che il potere religioso del *tribunus celerum* si manifestasse anche nei *publici ludi.* Lo suffraga il fatto che occasione principale dei medesimi, specie nei primi tempi, erano gli eventi di guerra, sia che si implorassero felici pel futuro, sia che si solennizzassero le glorie riportate: aggiungasi il carattere militare spiccatissimo degli atti di cui constavano, fra i quali in primo luogo, e per qualche tempo quasi esclusivamente, appariscono le corse dei cavalli (11).

Queste funzioni religiose e militari conferivano al *tribunus celerum* una posizione assai ragguar-

Una prova ne è la nota leggenda di Navio. Si sa che le *centuriae equitum* dei *Ramnes Tities Luceres* erano inaugurate ed avevano i loro speciali *sacra*, e Dionigi (6 13) racconta come ancora al suo tempo il popolo celebrava ogni anno per mezzo dei cavalieri più distinti (διὰ τῶν μεγίστων ἱππέων) sacrifizi magnifici nelle idi di luglio.

(9) Verr. Flacc. in *fast. praenest.* ad d. 19. Mart., Orelli v. 2. pag. 386, *C. I. L.* vol. 1 pagg. 315, 389.

(10) La tradizione li fa derivare da Numa, ma era certamente un collegio più antico. Vedi Marquardt vol. 3 (2. ed.) pagg. 427, 428, Preller *Röm. Mythol.* (tr. fr. del Dietz 3 ed.) pagg. 99, 222.

(11) Vedi riguardo ai *publici ludi* Friedländer nel Marquardt v. 3 pag. 482 e segg., Mommsen *Röm. Forschungen* vol. 2 pag. 42 e segg. e *Röm. Gesch.* v. 1 pagg. 227, 228.

devole, talchè egli veniva riputato la prima persona dopo il re (12). È facile persuadersene, appena si pensi che la cavalleria romana nei primi tempi aveva la parte principale sul campo di battaglia (13) e per questa sua utilità, come per la composizione essenzialmente aristocratica, pel carattere religioso e per la stessa sua scarsezza, era in grande considerazione (14); si ricordi inoltre quanto importanti fossero l' elemento religioso ed il mili-

(12) « .... tribunus celerum ... erat qui equitibus praeerat et ve» luti secundum locum a regibus obtinebat ». L. 2. § 15. D. *de orig. iur.* 1. 2. Vedi anche Lyd. *de magistrat.* 1. 14, Dionys. 2. 13, 4. 71.

(13) Leggendo Livio e Dionigi si vede come nei primi tempi i Romani dovettero quasi tutte le loro vittorie alla cavalleria (Dionys. 3. 4, 25, 40, 41, 64, 65, 4. 3, 51 — Liv. 1. 14, 30, 37). Per quella guerra d' invasione di confine, di scorreria, di scaramuccia, la cavalleria era sommamente adatta. Il Kappeyne van de Coppello nel lavoro citato sui comizi pag. 3 scrive bene così: « (tr. ted.) In der patriarchalischen. » Periode kämpften die Römer mit ihren Nachbarn nach der üblichen » Art der Hirtenvölker. Man überraschte den Feind, vertrieb ihn aus » dem Weidegrund und raubte seine Herden. Bei derartigen Streifzü» gen oder Razzias besteht die geregelte Kriegsmacht aus der Truppe » zu Pferde .... » Vedi anche Zumpt *Ueb. die röm. Ritter und den Ritterstand* pag. 4, Fontaine *L' armée romaine* pag. 14, Wenzel *Kriegswesen und Heeres-Organisation der Römer* pag. 4. — A questa importanza della cavalleria mi pare vada riferito quando dice Lyd. *de magistr.* 1. 14 che tutto l' esercito si disse dei celeri.

(14) Come attestazioni posteriori della considerazione in cui i Romani tenevano la cavalleria vedi Liv. 3. 64, 5. 12, 42. 61. Sulla larga parte assegnata al cavaliere nella distribuzione della preda, del grano, nel soldo e su altre manifestazioni dell'alta opinione di cui godeva la cavalleria vedi Le Beau *De l'orig. de la caval. lég.* nell'*Ac. des Inscr. et belles-lettres* vol. 28 pagg. 18, 19, Belot *Hist. des chev. rom.* vol. 1 pag. 180 e segg.

tare nell'antico stato romano (15) e come poche cariche si riscontrano nel periodo della regalità. L'importanza del *tribunus celerum* ha un'interessante manifestazione nel fatto che tre *tribuni celerum* salgono successivamente al potere supremo, cioè Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Bruto (16).

Il *tribunus celerum* veniva nominato dal re. Lo deduco intanto dal fatto che questi nominava anche gli altri suoi subalterni (17) In particolare pel *tribunus celerum* trovo la nomina regia giustificata dal suo carattere in prevalenza militare e dallo speciale attaccamento al re (18). Si osservi ancora che il *magister equitum* veniva nominato analogamente dal dittatore e solo per eccezione il Senato od un plebiscito ebbe a designare una speciale per-

(15) Sull'importanza e sullo svolgimento del principio militare è ottimo l'Ihering *Geist des röm. Rechts* (trad. fr. del Meulenaere) vol. 1 pag. 247 e segg. e pel principio religioso il Fustel de Coulanges *La cité antique* pagg. 192-196 (vedi anche pagg. 213-221).

(16) Dionys. 3. 41, 65, 4. 3, 6, 71, 75. Liv. 1. 59. Serv. *ad Aen.* 8. 646. L. 2. § 15. D. *de orig. iuris* 1. 2. (vedi Maury *op. cit.* pag. 211). Non bisogna però dimenticare le speciali condizioni di fatto.

(17) Vi ha disaccordo fra gli antichi quanto alla nomina dei *quaestores parricidii*, ma i migliori autori ritengono che a Giunio Graccano (riferito da Ulpiano. L. 1 pr. D. *de off. qu.* 1. 13. Cfr. Lyd. *de magistr.* 1. 24) il quale li fa eleggere dal popolo, debba preferirsi la testimonianza di Tacito (11. 22) che ne attribuisce la nomina al re. Vedi Lange v. 1 pagg. 386, 387, Willems *Dr. publ. rom.* vol. 1 pag. 45 n.° 4, Karlowa *Röm. Rechtsgesch.* v. 1 pag. 57 n.° 2, Landucci *St. del d. r.* § 153 n.° 3 ecc.

(18) L. 2. § 19. D. *de orig. iuris* 1. 2.

sona (19). Ma sopratutto abbiamo in proposito espresse testimonianze. Anco Marzio crea Tarquinio comandante della cavalleria (20); questi, divenuto re, fa altrettanto per Servio Tullio (21) e Giunio Bruto poi dice esplicitamente d'essere stato nominato *tribunus celerum* da Tarquinio il Superbo (22).

(19) Mommsen *Röm. Staatsrecht* vol. 2 pagg. 166, 167.

Pomponio identifica il *tribunus celerum* ed il *magister equitum* (L. 2 § 19. D. *de orig. iuris* l. 2. « Et dictatoribus magistri equitum » iniungebantur, quo modo regibus tribuni celerum; quod officium fere » tale erat, quale hodie praefectorum praetorio.... » Vedi anche Lyd. *de magistrat.* 1. 14, 37). L'analogia fra i due funzionari e notevole e di frequente io pure mi riporto al *magister equitum* per ravvalorare notizie incomplete relativamente al *tribunus celerum*. Però siamo lontani dall'avere un'identità: specie nel campo politico propriamente detto la loro posizione è ben diversa, Volendolo dimostrare qui, sarei costretto a trattare pressochè per intero del *magister equitum*, oltrepassando di molto i limiti del mio lavoro. Mi riserbo di farlo in un prossimo studio dove me ne occuperò direttamente. Cfr. intanto Lange v. 1 pagg. 367, 767. Del resto quanto Pomponio sia superficiale nell'enunciare quell'identità lo si vede da ciò che egli eguaglia al *tribunus celerum* ed al *magister equitum* anche il *praefectus praetorio* che certo era ben diverso.

(20) Dionys. 3. 40, 41: Dio Cass. *fragm. Peir.* 22. 1.

(21) Dionys 4. 3 cfr. 3. 65.

(22) Dionys 4. 71. « . . . τῶν κελερίων ἄρχων εἰμί . . . . ἔδωκε δέ μοι τὴν ἀρχὴν ταύτην ὁ τύραννος (Ταρκύνιος) . . . . »

Sulla nomina da parte del re vedi anche Lyd. *de magistr.* l. 14, Pompon. in l. 2. § 15. D. *de orig. iur.* l. 2.

Dinanzi a questi argomenti cadono i dubbi del Göttling (*Gesch. der röm. Verfassung* pag. 166. Vedi anche Walter *Gesch. des röm. Rechts* vol. 1 pag. 25.

Il Mercklin (*Die Cooptation der Römer* pag. 186) muove rimprovero a Rubino di aver trascurato, nell'affermare che il *tribunus celerum* era nominato dal re, la testimonianza contraria di Dionigi (4. 3) riguardo a Servio Tullio: « Ἃ δὲ πρὸ τοῦ βασιλεῦσαι διεπράξατο λόγου ἄξια, ἐξ

Il *tribunus celerum* era un funzionario permanente. Si ha ragione di ritenere così perchè la cavalleria era un corpo permanente e perchè al *tribunus celerum* era affidata una parte del culto, come agli altri sacerdozi che erano costanti; nè va trascurata l'osservazione che Pomponio nomina accanto al re solo il *tribunus celerum* e non fa menzione di altri funzionari temporanei ed eventuali (23).

Nominato dal re ed a lui strettamente legato, il *tribunus celerum* in carica cessava dall'ufficio suo alla morte di quello (24): naturalmente poi il nuovo re poteva scegliersi lo stesso *tribunus celerum* del suo precedessore.

In base a quanto ho osservato trattando l'etimologia dei *celeres*, mi associo allo Schwegler (25) nel ritenere pura poesia che il primo *tribunus ce-*

ῶν Ταρχύνιός τε αὐτὸν ἠγάσθη καὶ ὁ Ῥωμαίων δῆμος τῆς μετὰ βασιλέα τιμῆς ἠξίου τοιάδε ». Ma è evidente che qui si tratta in generale della stima e della considerazione che Servio godeva presso il re e presso il popolo, e non del conferimento del tribunato dei celeri.

(23) L. 2. §§ 14, 15, 16. D. h. t.

(24) Non stento ad ammettere che anche prima potesse essere rimpiazzato. Il Rubino ed il Weissenborn cercano delle testimonianze espresse. Il Rubino invoca l'affermazione di Dionigi (4. 3 cfr. 3. 65) che Servio Tullio affidava a Tarquinio ora il comando della cavalleria, ora il comando di gente a piedi; ma questo secondo comando poteva essere esercitato da Tarquinio anche rimanendo *tribunus celerum* (vedi n.° 3 e 4). Il Weissenborn ricorre al « praeco ad tribunum celerum in quo tum » magistratu *forte* Brutus erat populum advocavit » di Livio (1. 59); ma nemmeno da ciò si possono fare deduzioni in argomento.

(25) *Röm. Gesch.* vol. 1 pag. 389 n.° 13.

lerum, sotto Romolo, si chiamasse Celer (26); sotto Anco Marzio la tradizione presenta come *tribunus celerum* Lucio Tarquinio (27), sotto questo divenuto re, Servio Tullio (28) e sotto Tarquinio il Superbo, L. Giunio Bruto (29).

Parecchi autori, specie tra i moderni, sostengono che non vi era un solo *tribunus celerum* ma più e fra questi coloro che ne precisano il numero, nella massima parte ne ammettono esistenti tre (30).

(26) Il Rein nell'*Enciclop.* del Pauly v. *tribuni celerum* ed il Muhlert *De equit. rom.* pag. 5 n.° 27, pensano a Tullo Ostilio avo del re dello stesso nome, che fu compagno di Romolo in più guerre e vi si distinse per grandi opere. Dionys 3. 1 « Οὗτος ὁ ἀνὴρ πολλοὺς συνδιενέγκας Ῥωμύλῳ πολέμους καὶ μεγλλα ἔργα ἀποδειξάμενος ἐν ταῖς πρὸς Σαβίνους μάχαις ». Vedi anche Aur. Vict. *de vir. ill.* 4.

(27) Dionys. 3. 40 41, 4. 6.

(28) Dionys. 3. 65, 4. 3.

(29) Liv. 1. 59, Dionys. 4. 71, 75, Serv. *ad Aen.* 8. 646, L. 2. § 15. D. *de orig. iuris* 1. 2.

Non è improbabile che Servio Tullio — come ritiene il Maury *op. cit.* pag. 210 — avesse affidato il comando della cavalleria al più anziano dei suoi generi, Tarquinio. Si congettura che sotto Tullo Ostilio fosse *tribunus celerum* Anco Marzio (Dionys. 3. 35 « φίλον δὲ ὄντα τοῦ Τύλλου κάὶ ἐν τοῖς μαλιστα πιστευόμενον ») o Marco Orazio (Dionys. 3. 27 « καλέσας Μάρκον Ὁράτιον, τὸν περιλειφθέντα ἐκ τῶν τριδύμων καὶ δοὺς αὐτῷ ἱππέων καὶ τῶν πεζῶν τοὺς ἀκμαιοτάτους ». cfr. 3. 31). Vedi Merklin *Die Coopt. d. Röm.* pag. 185, Rein nell' *Enciclop.* del Pauly v. *trib. cel.*

(30) Mommsen *Röm. Staatsrecht* v. 1 pag. 38 n.° 1, 189 n.° 4, 366 e v. 2 pag. 169, *Röm. Gesch.* v. 1 pag. 70, *Corpus inscr. lat.* v 1 p. 389. — Haakh nella *Real Enciclopädie* del Pauly v. *celeres* — Rein ivi *magister equitum.* — Marquardt v. 2 pag. 322 e v. 3 pag. 222 —

Essi portano innanzi il frammento del calendario prenestino che relativamente al diciannove marzo dà notizia della danza dei Salii « *in comitio (adstantibus pon) tificibus et trib. cel.* », dove, integrando, leggono **tribunis** *celerum*. Ma, come altri già osservarono (31) nulla impedisce di leggere invece **tribuno** *celerum*, onde di qui è impossibile trarre alcun argomento (32).

Più seriamente si invoca in favore della pluralità il testo di Dionigi in cui afferma che Numa affidò una parte del culto τοῖς ἡγεμόσι τῶν κελερίων (33).

Il Walter contrappose a tal punto che il plurale è adoperato per indicare oltre il *tribunus celerum* contemporaneo, anche i posteriori che successiva-

Geppert *De tribunis militum in legionibus Romanorum* (Berolini 1872) pagg. 5, 7, 9 — Gilbert *Gesch. u. Top. der Stadt Rom* p. 2 pag. 140 n°. 1 — Andr. Dom. Floccus (pseudo Fenestella) *De potestatibus Romanorum* lib. 2 cap. 2. — Lipsius *De magistrat. vet. pop. rom.* cap. 14. — Niebuhr *Röm. Gesch.* v. 2 pag. 37 e *Vorträge üb. röm. Gesch.* v. 1 pag. 201 e segg. — Bloch *Les origines du sénat romain* pag. 35. — Huschke *Die Verf. des S. T.* pag. 722, Roulez *Obs. sur div. points obsc. de la const. de l'anc. Rome* pagg. 12, 13. Fra questi fissano i *tribuni celerum* a tre, il Mommsen, l'Haakh, il Bloch, il Gilbert, il Floccus, il Lipsius, il Niebuhr nella *Röm. Gesch.* L'Huschke (loc. cit.) ed il Niebuhr nei *Vorträge* parlano di quattro.

(31) Ad es. Belot *Hist. des chev. rom.* v. 1 pag. 139 n°. 1, Saglio v. *celeres* nel *Dict. des ant. gr. et rom.* di Daremberg e Saglio, Mispoulet *Les institutions polit. des Romains* v. 1 pag. 33 n.° 6.

(32) Walter (*Gesch. des röm. Rechts* v. 1 pag. 32 n.° 23) e Rein (nell'*Enciclop.* del Pauly v. *tribuni celerum*) vanno più in là e vogliono trovare in questo frammento un'espressa conferma dell'esistenza di un unico *tribunus celerum*, ma ciò non mi par giusto.

(33) 2. 64.

mente avrebbero esercitato le funzioni religiose affidate a quell' ufficio (34) — risposta alquanto debole ed artificiosa.

Il Lange (35), conformandosi al Rubino (36), disse che quell'espressione di Dionigi ἡγεμόνες τῶν κελερίων, si riferisce, come l'altra μέγιστοι ἱππεῖς (37), non al vero *tribunus celerum* della regalità, ma ai posteriori *seviri equitum romanorum*: se questi avevano ereditate le loro funzioni religiose dal *tribunus celerum*, ciò che in sè è probabile, si capisce — egli dice — come dagli antiquari si sieno detti addirittura *tribuni celerum*, senza che per questo si debba punto concludere che al vero tribunato dei celeri sotto i re fossero poste a capo più persone anzichè una sola.

In base a questo il Lange giudica il *tribunus celerum* caduto completamente colla regalità, interpretando al pari dell' ἡγεμόνες τῶν κελερίων di Dionigi, il *tribunus celerum* del calendario prenestino (38). Io non divido la conclusione dell'illustre scienziato tedesco, perchè ritengo che il *tribunus celerum* con pure funzioni religiose si sia mante-

(34) loc. cit.

(35) v. 1 pag. 283.

(36) *Untersuch. üb. röm. Verf.* v. 1 pag. 303 n°. 3. — Anche Rein (loc. cit.) e Belot (*op. cit.* vol. 1 pag. 114) sembrano adottare questa conciliazione.

(37) 6. 13.

(38) loc. cit. n.° 4. Per questa sparizione totale vedi pure Rubino loc. cit. ed anche Madvig *Die Verf. u. Verw. des röm. Staats* v. 1 pag. 171 n.° 10, ma senza alcun argomento.

nuto anche nella nuova costituzione. Il *tribunus celerum* era strettamente legato al re. Questo fatto come da una parte mi indurrebbe ad ammettere — anche ove non ne avessimo espressa testimonianza (39) — che egli abbia condivisa la caduta della regalità, d' altro canto mi fa trovare naturalissimo che, come al movimento abolitivo di quella pose un limite la religione, altrettanto sia avvenuto riguardo al tribunato dei celeri, e che, come vi fu nella nuova costituzione un *rex sacrorum* con esclusiva attinenza al culto, così si sia conservato il *tribunus celerum* con pure funzioni religiose.

Senza arrivare alla conclusione del Lange, dalla quale dissento, mi sembra che altrimenti si possa dimostrare come l' espressione di Dionigi non è punto contraria al *tribunus celerum* unico. Con quell' ἡγεμόνες τῶν κελερίων Dionigi indica, a mio avviso, i capi in complesso della cavalleria, intendendo parlare del *tribunus celerum* comandante supremo e dei suoi subalterni, cioè dei centurioni e capi minori. Ἡγεμών si adopera non soltanto per indicare il capo supremo, ma anche spesso con significato generale; è il latino *dux*, l' italiano *comandante*, *capitano*.

Lo stesso Dionigi usa sovente la parola ἡγεμόνες nel senso che io le attribuisco nel passo in questione.

(39) Dionys 4. 75.

Egli racconta come nel primo scontro importante dei Romani coi Sabini ἡγεμόνες καὶ στρατιῶται d'ambe le parti fecero mirabili prove (40), e nella prima espressione vanno compresi evidentemente anche i capi subalterni.

Lo stesso Dionigi loda Romolo per la distribuzione da lui fatta degli onori e dei poteri; parla in particolare della milizia e dice come avendo il re in prevenzione saviamente ordinata ogni cosa ὁπότε . . . αὐτῷ φανείη στρατιὰν ἐξάγειν, οὔτε χιλιάρχους τότε ἔδει ἀποδείκνυσθαι κατὰ φυλάς, οὔτε ἑκατοντάρχους κατὰ λόχους οὔτε ἱππέων ἡγεμόνας οὔτε ἐξαριθμεῖσθαί τε καὶ λοχίζεσθαι καὶ τάξιν ἑκάστους τὴν προσήκουσαν λαμβάνειν· ἀλλὰ βασιλεὺς μὲν τοῖς χιλιάρχοις παρήγγελλεν, ἐκεῖνοι δὲ τοῖς λοχαγοῖς· παρὰ δὲ τούτων οἱ δεκάδαρχοι μαθόντες ἐξῆγον τοὺς ὑποτεταγμένους ἑαυτοῖς ἕκαστοι, ἀφ' ἑνός τε κελεύσματος εἴτε πᾶσα ἡ δύναμις εἴτε μοῖρά τις ἐξ αὐτῆς κληθείη τὰ ὅπλα ἔχουσα παρῆν εἰς τὸν ἀποδειχθέντα τόπον εὐτρεπής » (41). Di quelle parole οὔτε χιλιάρχους . . . κατὰ φυλάς, οὔτε ἑκατοντάρχους κατὰ λόχους οὔτε ἱππέων ἡγεμόνας » il χιλιάρχοι ἑκατοντάρχοι si riferisce alla fanteria e l' ἱππέων ἡγεμόνες alla cavalleria. Mentre per la prima Dionigi distingue espressamente i capi maggiori dai minori, per la seconda adopera la voce generale ἡγεμόνες, comprendendo egualmente in essa così il coman-

(40) 2. 41.
(41) 2. 14.

dante supremo, il *tribunus celerum*, come i comandanti subalterni. Infatti solo intendendo in questa guisa (e non limitandosi al comando supremo) quella frase si mantiene in armonia col resto del passo che ho trascritto. Dionigi vuol dire che Romolo avendo distribuito in precedenza le cariche ed i gradi, tutto l'esercito era rapidamente allestito in caso di guerra; ora, perchè questo si avverasse, dovevano esser distribuiti in precedenza anche i gradi inferiori, e Dionigi lo dice infatti per la fanteria ed intende dirlo anche per la cavalleria, usando l'espressione generale ἡγεμόνες capi (42).

Aggiungo un altro esempio tratto dallo stesso Dionigi. Egli narra (43) come dopo il discorso di Tullo Ostilio in cui questi aveva affermato doversi punire chi lo aveva tradito nella battaglia contro i Veienti ed i Fidenesi, gli Albani proruppero in gemiti ed in preghiere d'ogni sorta. I soldati protestavano di non aver conosciuto la macchinazione di Fuffezio ed i capi (« τῶν δὲ τὰς ἡγεμονίας ἐχόντων ») adducevano di non aver compreso il malvagio disegno che all'atto della battaglia, quando più non potevano opporsi agli ordini loro impartiti. Ora qui evidentemente l'espressione οἱ τὰς ἡγεμονίας ἔχοντες indica i capi subordinati, essendo Fuffezio il co-

(42) Prego il lettore a voler badare a tutto ciò che ho trascritto ed in particolare a por mente come verso la fine si nomini tutta la gerarchia, i chiliarchi, i centurioni, i decurioni, i soldati

(43) 3. 29.

mandante supremo degli Albani: e se ne ha la conferma in quelle parole della risposta di Tullo: « ... τῶν δὲ ταξιαρχῶν τε καὶ λοχαγῶν βραχύ τι μέρος ἡγοῦμαι τὸ συνεπιβουλεῦσαν ἡμῖν γενέσθαι... »

Da questi esempi, tanto più importanti perchè dello stesso Dionigi, cui molti altri se ne potrebbero aggiungere e che per brevità ommetto, mi pare risulti dimostrata retta la mia interpretazione di quel « τοῖς ἡγεμόσι τῶν κελερίων ». La conseguenza poi che ne deriva — cioè che pure i capi inferiori della cavalleria avessero parte nel culto — è pienamente ammissibile, chè al solo comandante supremo non si limitava il carattere religioso della cavalleria romana.

Si porta in campo per la pluralità dei preposti al tribunato dei celeri anche Serv. *in Aen.* 5. 560: « — *Tres equitum numero turmae — Rem romanae militiae suo inserit carmini; nam constat primo tres partes fuisse populi romani, unam Tatiensium.... alteram Ramnetum... tertiam Lucerum.... Sic autem in tres partes divisum fuisse populum romanum constat; adeo ut etiam qui praeerant singulis partibus, tribuni dicerentur; unde etiam sumptus quos dabant populi tributa nominarunt* »; ma mi sembra che anche da questo passo non si possa trarre alcun argomento. Servio distingue le tre parti della cavalleria, rispettivamente fornite dalle tre tribù. Da ciò passa a parlare di queste tribù e dice come *tribuni* si appel-

lassero coloro che vi erano preposti. Non ne deriva punto per questo che vi dovessero essere tre *tribuni celerum.*

Altri argomenti per sostenere l'esistenza contemporanea di tre *tribuni celerum* si vorrebbero trarre dal nome *tribunus* riferendolo alla *tribus* e questa a sua volta alla primitiva divisione ternaria, riportandosi insomma al *tres.* Ma intanto questa derivazione della *tribus* non è concordemente ammessa nemmanco dagli stessi antichi: Livio usa la prima volta questa parola, trattando della divisione di Servio Tullio e la reputa derivata da *tributum* (44). A me parrebbe che l'origine ne vada rintracciata, anzichè nella prima divisione ternaria praticata in Roma, in una radice di lingua più antica, che indichi divisione, scompartimento in generale. Passando poi al *tribunus* — anche senza voler discutere sulla sua derivazione dalla *tribus* e sul suo vincolo per essa al *tres* — noto come gli stessi autori che legano la *tribus* al *tres* sono costretti ad ammettere che ben presto essa perdette il suo originario significato numerale (45). Ora, a me sembra lecito supporre, che almeno pel *tribunus,* il quale sarebbe in ogni caso un secondo derivato dal *tres,* questa liberazione dal vincolo nu-

(44) l. 43 «.... quadrifariam enim urbe divisa regionibusque et collibus, qui habitabantur, partes eas tribus appellavit, ut ego arbitror a tributo..... ».

(45) Cfr. Mommsen *Röm. Gesch.* v. 1 pagg. 41, 42.

merale si possa esser verificata fin da principio; cioè che pur sorta la voce *tribunus* per indicare ciascun singolo capo del triplice scompartimento, la si sia adoperata nella lingua povera del primo tempo anche per significare capo, preposto in generale. Che se in onta a ciò pur tuttavia si volesse mantenere il legame del *tribunus* al *tres*, mi pare si possa trovarlo pel *tribunus celerum* nelle *tre* centurie (di cui si componeva la prima cavalleria romana) che da lui dipendevano (46), senza esser costretti ad ammettere la triplicità ed in generale la pluralità nel tribunato dei celeri: od altrimenti si potrebbe ricordare, sulla traccia del Saglio (47), come Livio e gli altri autori, i quali dicono *tribunus* il comandante dei *celeres*, scrivevano in un' epoca in cui quell' espressione si era liberata dal vincolo del *tres* (ammesso pure che tale legame in origine fosse esistito) e conteneva la semplice idea del comando; essi applicavano la lingua del loro tempo a cose di un' età lontana.

(46) Così infatti nel Forcellini s. v. «... tribunus celerum ita appellatus, quod tribus equitum centuriis praeerat ».

Analogamente il Karlowa (*Röm. Rechtsgesch.* vol. 1 pag. 55) ribatte il Mommsen in quanto questi (*Röm. Staatsrecht* vol. 1 pag. 28 n°. 1) deduce assai probabile l'esistenza di più *tribuni celerum* dal nome *tribunus*, comandante parziale, *Theilführer*. Poichè i *celeres*, cioè la cavalleria, — osserva il Karlowa — costituivano una parte dell'esercito romano, il loro capo era giustamente detto *tribunus*, senza che si sia costretti per l'idea del comando parziale ad ammettere più *tribuni celerum*.

(47) v. *celeres* nel *Dict. des ant. gr. et rom.* di Daremberg e Saglio.

Respinti, a mio parere, gli argomenti degli avversari (48), noto come gli antichi scrittori parlano concordi di un solo *tribunus celerum* (49) e ricordo l'analogia dell'unico *magister equitum*. Dopo ciò mi sembra che si possa escludere l'esistenza di più *tribuni celerum* contemporanei.

Riconosciuto esistente un solo *tribunus celerum*, non vi ha più luogo a discutere se vi fosse identità o meno coi tre *tribuni militum*, comandanti la fanteria (50). Devo però esaminare l'opinione espressa da qualche scrittore che il *tribunus celerum* fosse uno dei *tribuni militum* (51). Io lo ritengo un funzionario speciale, da quelli indipendente. Fondo il mio giudizio: sull'utilità della cavalleria nei primi tempi in cui specialmente e spesso esclusivamente questa truppa prendeva parte alle battaglie: sull'alta considerazione nella quale così per questa sua importanza pratica, come per

(48) Rimane respinto naturalmente anche il Niebuhr il quale nei *Vorträge* loc. cit. arbitrariamente suppose che l'istituzione del consolato sia stata preceduta dal governo di quattro *tribuni celerum*, tali ritenendo Bruto, Collatino, Lucrezio e Publio Valerio. Vedi contro, anche De Ruggiero *La dittatura in Roma nel periodo di transizione dalla monarchia alla repubblica* (Napoli 1867) pagg. 21, 22. L'Huschke (loc. cit.) ammette tre *tribuni celerum* subordinati ed uno capo, in conclusione quattro: ma quei tre erano centurioni, come attesta Dionigi (2.13).

(49) Dionys. 2. 13, 3. 41, 4. 3, 6, 71, Liv. 1. 59, Serv. *ad Aen.* 11. 603, Lyd. *de magistrat.* 1. 14, L. 2. § 15. D. *de orig. iur.* 1. 2.

(50) Vedi Bloch *Les origines du sénat romain* pag. 35, Bouché-Leclercq *Manuel des instit. rom.* pag. 266 n°. 2.

(51) Göttling *Gesch. der röm. Staatsverf.* pag. 166, Bloch loc. cit.

altre ragioni, era tenuta: sul carattere suo essenzialmente aristocratico: sul particolare suo valore religioso: noto infine come nel primo ordinamento militare essa combatteva isolata e soltanto più tardi fu distribuita tra i vari riparti di fanteria, e pongo in rilievo l' analogia del *tribunus celerum* col *magister equitum*, il quale era distinto dai comandanti della fanteria (52).

È naturale supporre che il *tribunus celerum* potesse compiere per delegazione avutane dal re, funzioni politiche propriamente dette (53).

Ma parecchi scrittori vanno più in là e vogliono riscontrare in quello dei veri e diretti poteri politici, affermando in particolare che per proprio

(52) A tal punto ricordo come l'Hüllmann *Röm. Grundverfassung* pagg. 140, 141 volle stabilire invece l'identità del *tribunus celerum* col *praefectus urbi*. A respingerla basta notare come questi era creato per rimpiazzare il re durante la sua assenza, mentre il *tribunus celerum* in forza del suo comando militare lo seguiva in battaglia. La duplicità si vede chiaramente sotto Tarquinio il Superbo, essendo Spurio Lucrezio *praefectus urbi* e Lucio Giunio Bruto tribuno dei celeri (Dionys. 4. 71, 75, 82, Liv. 1. 59).

(53) Mi pare che il Rein (nell'*Encicl.* del Pauly v. *trib. celer.*), il Pellegrino (*And. üb. den ursprünglichen Religionsunt. der röm. Patr. u. Pleb.* pag. 98 nº. 452) ed il Mercklin (*Die Cooptation der Römer* pag. 185) vogliano trovarne una diretta testimonianza nelle funzioni politiche esercitate da Servio Tullio quando Tarquinio Prisco per malattia o vecchiaia non poteva compierle da sè (Dionys. 4. 3), ma io credo che qui entrino in campo principalmente il particolare affetto ed il vincolo di parentela che li avvinceva (Dionys. l. c. e 4. 9 Liv. 1. 41).

diritto egli poteva convocare e presiedere comizi e senato (54).

Essi si fondano principalmente su ciò, che i comizi i quali avrebbero bandito i Tarquinii, sarebbero stati convocati da L. Giunio Bruto quale *tribunus celerum* e dietro sua proposta avrebbero presa quella deliberazione.

Esaminiamo le testimonianze degli scrittori in proposito.

Cicerone racconta come in seguito alla violenza di Sesto, Lucio Bruto, uomo per ingegno e per valore chiarissimo, liberò i suoi concittadini dall' in-

(54) Gruchius *De comitiis Romanorum* nel *Thes.* del Grevio vol. I col. 660, Becker vol. 2 p. 1 pag. 360, Rein nell'*Enciclop.* del Pauly v. *tribuni celerum*, Haak ivi v. *celeres*, Madvig *Die Verf. und Werw. des röm. Staats* vol. 1 pagg. 171, 241 e vol. 2 pag. 91, Göttling *Die Gesch. der röm. Staatsverf.* pagg. 164, 166, 219, Burchardi *Staats und Rechtsgesch. der Römer* pagg. 34, 44, Roulez *Obs. sur div. point obsc. de la constit. de l'anc. Rome* pag. 13, Pellegrino *Audeut. über den ursprüngl. Religionsunterschied der Röm.* pag. 99 n°. 452, Muhlert *De equitib. rom.* pag.5, Maury *Sur le vérit. caract. des événem. qui portèrent S. T. au trône* pag. 180, 211, Mispoulet *Les institut. polit. des Romains* v. 1 pag. 195, Steinike *De equit. rom.* pag. 22, Humbert nel *Diction. des antiq. gr. et rom.* di Daremberg e Saglio v. *comitia*, Saglio ivi v. *celeres*, Gennarelli *Storia civ. e costit. di Roma antica* nella *Nuova Antol.* ser. 2 vol. 29 pag. 271. Lo negano invece, ma senza fare un esame particolareggiato e completo della questione, il Maynz *Esquisse histor. du droit criminel de l'ancienne Rome* nella *Nouv. Revue histor de dr. franc. et étr.* a. 1881 pag. 567 n°. 42 e *Cours de dr. rom.* vol. 1 pag. 33 n.° 28 e pag. 35 n°. 42, l'Herzog *Gesch. und System der röm. Staatsverf.* vol. 1 pag. 79, il Karlowa *Röm. Rechtsgesch.* vol. 1 pa. 55, il Mommsen *Röm. Staatsrecht* vol. I pag. 189 n.° 4 e *Röm. Gesch.* vol. 1 pag. 246. Vedi sulla questione anche Landucci *St. del dir. rom.* pagg. 329, 357, 362 n.° 1, 384 n.° 2.

tollerabile giogo di Tarquinio: pur essendo uomo privato, sostenne da solo tutta la *res publica* e pel primo insegnò in Roma che nessuno è privato quando si tratta di tutelare la libertà dei cittadini. Lui autore e capo, la città si sollevò, e, sia pel nuovo oltraggio, come pel ricordo della superbia di Tarquinio e delle molte ingiurie di lui e dei figli, comandò che fosse esiliato il re coi suoi figliuoli e con tutta la gente Tarquinia (55).

Tito Livio riferisce il medesimo avvenimento come segue: Il corpo di Lucrezia viene portato a Collazia: gli animi sono tutti commossi dall'orrendo spettacolo e non v'ha chi non si dolga del misfatto di Sesto. La gioventù prende le armi e sotto la guida di Bruto va a Roma. Nè caso sì atroce scuote gli animi là meno di quel che avesse fatto a Collazia. Il popolo corre da ogni parte nel foro e, dietro invito del banditore, si riunisce dinanzi al tribuno dei celeri, magistratura che era allora sostenuta per avventura da Bruto. Questi, nar-

(55) *De re publica* 2. 25. « Itaque cum maior eius (Tarquinii) filius » Lucretiae, Tricipitini filiae, Conlatini uxori, vim attulisset mulierque » pudens et nobilis ob illam iniuriam sese ipsa morte multavisset, tum » vir ingenio et virtute praestans, L. Brutus, depulit a civibus suis » iniustum illud durae servitutis jugum. Qui cum privatus esset, totam » rem publicam sustinuit primusque in hac civitate docuit in conservanda » civium libertate esse privatum neminem. Quo auctore et principe con» citata civitas et hac recenti querella Lucretiae patris ac propinquorum » et recordatione superbiae Tarquinii multarumque iniuriarum et ip» sius et filiorum, exulem et regem ipsum et liberos eius et gentem » Tarquiniorum esse iussit ».

rando il nuovo oltraggio dei tiranni e ricordando tutte le altre vessazioni patite, infiamma la moltitudine e la sospinge a togliere al re il potere, cacciandolo in esilio colla moglie e coi figli (56).

Passando ora al racconto più dettagliato di Dionigi, mi riporto un po' più indietro, nella casa della morta Lucrezia. Bruto impreca sul suo cadavere al tiranno e con parole di fuoco propone di rovesciarne il potere. « Primieramente — egli dice — mettiamo guardie alle porte, perchè Tarquinio nulla possa sapere di quanto in Roma si dice e si opera contra la tirannide, prima che noi siamo ben preparati. Quindi portando il corpo di Lucrezia, imbrattato com'è di sangue nel foro, ed esponendovelo, chiamiamo il popolo ad adunanza. Quando sarà riunito e vedremo pieno il foro, allora Lucrezio e Collatino presentandosi raccontino l'orribile fatto e deplorino la loro sciagura; poscia qualunque altro si presenti, accusi la tirannide ed inviti i cittadini a liberarsene. Tutti i Romani godranno nel vedere noi patrizi iniziatori di

(56) I. 59. «....elatum domo Lucretiae corpus in forum deferunt, » concientque miraculo, ut fit, rei novae atque indignitate homines. pro » se quisque scelus regium ac vim queruntur..... ferocissimus quisque » iuvenum cum armis voluntarius adest, sequitur et cetera iuventus.... » Romam profecti... nec minorem motum animorum Romae tam atrox res » facit quam Collatiae fecerat. ergo ex omnibus locis urbis in forum » curritur. quo simul ventum est, praeco ad tribunum Celerum, in quo » tum magistratu forte Brutus erat, populum advocavit. ibi oratio ha» bita... incensam multitudinem perpulit, ut imperium regi abrogaret, » exulesque esse iuberet L. Tarquinium cum coniuge ac liberis.... ».

libertà. Molti e terribili mali essi han sofferto dal tiranno e non abbisognano che di un piccolo impulso appena per prorompere. Quando vedremo la moltitudine infuriata per togliere la monarchia, faremo che decida coi voti che Tarquinio più non deve regnare su Roma .... Avendo Bruto così detto, soggiunse Valerio: Mi pare che tu, o Giunio, abbia giustamente parlato circa le altre cose: ma quanto ai comizi, vorrei da te sapere chi li potrà convocare conforme alle leggi e dare alle curie i voti, essendo questo compito dei magistrati e nessuno di noi trovandosi tale. Al che Bruto replicò: Io lo farò, o Valerio, giacchè sono il tribuno dei celeri e per legge mi è concesso di intimare quando voglio le adunanze. Tarquinio dette a me tale massimo ufficio, come scemo, ritenendo che non ne avrei compresa l' efficacia o, se compresa l' avessi, non avrei saputo farne uso; ma io invece sarò il primo a parlare contro il tiranno. Avendo Bruto così detto, lo applaudirono tutti gli astanti, come quegli che cominciava da principio legittimo e buono (57) ». Dionigi prosegue raccontando il di-

(57) 4. 71 « Πρῶτον μὲν διὰ φυλακῆς τὰς πύλας ἔχωμεν, ἵνα μηδὲν τῶν ἐν τῇ πόλει λεγομένων τε καὶ πραττομένων κατὰ τῆς τυραννίδος αἴσθηται Ταρκύνιος, πρὶν ἢ τὰ παρ' ἡμῶν εὐτρεπῆ γενέσθαι · ἔπειτα κομίσαντες τὸ σῶμα τῆς γυναικὸς ὡς ἔστιν αἵματι πεφυρμένον εἰς τὴν ἀγορὰν καὶ προθέντες ἐν φανερῷ συγκαλῶμεν τὸν δῆμον εἰς ἐκκλησίαν. ὅταν δὲ συνέλθῃ καὶ πλήθουσαν ἴδωμεν τὴν ἀγορὰν, προελθὼν Λουκρήτιός τε καὶ Κολλατῖνος ἀποδυράσθωσαν τὰς ἑαυτῶν τύχας ἅπαντα τὰ γενόμενα φράσαντες ·

segno della nuova costituzione svolto minuziosamente da Bruto dietro domanda degli astanti, e narra come, dopochè Bruto lo ebbe esposto, tutti lo lodarono e decisero che si nominasse interrè Spurio Lucrezio, padre della defunta e da lui si scegliessero per avere il nuovo potere L. Giunio Bruto e L. Tarquinio Collatino. Dopo ciò si recarono nel foro dove fu portato il cadavere di Lucrezia e si convocò il popolo. Bruto fece una viva e lunga descrizione della tirannide di Tarquinio e ne propose il bando (58). Mentre egli arringava, ogni sua parola era accolta con acclamazioni di assentimento dal popolo e la maggior parte all'udire quei detti meravigliosi ed ina-

ἔπειτα τῶν ἄλλων ἕκαστος παριὼν κατηγορείτω τῆς τυραννίδος καὶ τοὺς πολίτας ἐπὶ τὴν ἐλευθερίαν παρακαλείτω· ἔσται δὲ πᾶσι Ῥωμαίοις κατ' εὐχὴν, ἐὰν ἴδωσιν ἡμᾶς τοὺς πατρικίους ἄρχοντας τῆς ἐλευθερίας· πολλὰ γὰρ καὶ δεινὰ πεπόνθασιν ὑπὸ τοῦ τυράννου καὶ μικρᾶς ἀφορμῆς δέονται. ὅταν δὲ λάβωμεν τὸ πλῆθος ὡρμημένον καταλῦσαι τὴν μοναρχίαν, ψῆφόν τε αὐτοῖς ἀναδῶμεν ὑπὲρ τοῦ μηκέτι Ῥωμαίων Ταρκύνιον ἄρξειν .... Ταῦτα λέξαντος αὐτοῦ, παραλαβὼν τὸν λόγον Οὐαλέριος, Τὰ μὲν ἄλλα, ἔφη, ὀρθῶς ἐπιλογίζεσθαί μοι δοκεῖς, Ἰούνιε· περὶ δὲ τῆς ἐκκλησίας ἔτι βούλομαι μαθεῖν τίς ὁ καλέσων ἔσται αὐτὴν κατὰ νόμους καὶ τὴν ψῆφον ἀναδώσων ταῖς φράτραις. ἄρχοντι γὰρ ἀποδέδοται τοῦτο πράττειν· ἡμῶν δὲ οὐδεὶς οὐδεμίαν ἀρχὴν ἔχει. Ὁ δ' ὑπολαβών. Ἐγὼ, φησὶν, ὦ Οὐαλέριε· τῶν γὰρ Κελερίων ἄρχων εἰμὶ, καὶ ἀποδέδοταί μοι κατὰ νόμους ἐκκλησίαν ὅτε βουλοίμην συγκαλεῖν. ἔδωκε δέ μοι τὴν ἀρχὴν ταύτην ὁ τύραννος μεγίστην οὖσαν ὡς ἠλιθίῳ καὶ οὔτ' εἰσομένῳ τὴν δύναμιν αὐτῆς, οὔτ' εἰ γνοίην χρησομένῳ· καὶ τὸν κατὰ τοῦ τυράννου λόγον πρῶτος ἐγὼ διαθήσομαι.

4. 72 «Ὡς δὲ τοῦτ' ἤκουσαν ἅπαντες ἐπῄνεσάν τε καὶ ὡς ἀπὸ καλῆς ὑποθέσεως ἀρξάμενον καὶ νομίμου ....».

(58) 4. 72-83.

spettati piangevano di gioia. Più passioni e di varia specie agitavano i petti..... Appena cessò dal parlare, tutti ad una voce quasi con una sola bocca gridarono che li guidasse alle armi e Bruto: si, disse, ma quando prima avrete udito e confermato coi vostri voti le deliberazioni del senato..... Il popolo le approvò senza un voto contrario. Quindi Bruto nominò interrè Spurio Lucrezio, acciò, conforme alle patrie leggi, si prendesse cura dei comizi (59).

Esposte le testimonianze dei vari scrittori, esaminandole, si vede che Cicerone in primo luogo fa agire Bruto come privato ed insiste anzi nel notarlo: « *Qui* (*Brutus*) *cum privatus esset, totam rem publicam sustinuit primusque in hac civitate docuit in conservanda civium libertate esse privatum neminem. Quo auctore et principe concitata civitas....* ».

Livio non dice che Bruto in forza del suo ufficio di *tribunus celerum* abbia convocato e presieduto i comizi che avrebbero deliberato il bando dei Tarquini — come dimostrano di ritenere gli avversari per la citazione che ne fanno (60) — ma dice che, accorsa d'ogni parte la moltitudine nel foro all'arrivo di Bruto e dei suoi seguaci, il

(59) 4. 84.

(60) Anche gli scrittori i quali negano che il *tribunus celerum* potesse per proprio diritto convocare senato e comizi, pareggiano la testimonianza di Livio a quella di Dionigi Vedi Herzog. *Gesch. u. Syst. der röm. Staatsverf.* vol. 1 pag. 79 n°. 1, Mommsen *Röm. Staatsrecht* vol. 1 pag. 189 n.° 4.

banditore chiamò il popolo a riunirsi davanti al *tribunus celerum* « *in quo tum magistratu forte Brutus erat* » e che allora Bruto, infiammati gli animi col racconto del nefando oltraggio e della tragica morte di Lucrezia e col ricordo dei patimenti sofferti per opera dei Tarquinii, « *incensam multitudinem perpulit ut imperium regi abrogaret exsulesque esse iuberet L. Tarquinium cum coniuge ac liberis* ». Da questo racconto sembra che Bruto con destrezza abbia messo in opera la facoltà, che naturalmente doveva competergli, di far chiamare a sè il popolo per comunicazioni ed ordini propri dell' ufficio suo, od abbia lasciato credere di essere delegato dal re a convocarlo, e che, una volta riunitolo, l' abbia poi indotto, oltrepassando i limiti de' suoi diritti, a togliere al re il potere: con abile accortezza, fortemente coadiuvato dalle circostanze e dalla disposizione d' animo dei cittadini, egli avrebbe finito così per ottenere ciò che legalmente non avrebbe potuto fare. Lo comprese il Niebuhr quando disse che dal racconto di Livio si lascia credere che la proposta di abolizione della regalità sia stata fatta dal *tribunus celerum* in modo illegale ai comizi (61).

Si vede quindi come il fatto che il bando dei Tarquinii sia stato deliberato dai comizi legittimamente convocati e presieduti dal *tribunus celerum*

(61) *Vorträge* v. 1 pag. 203.

non risulta intanto che dal testo di Dionigi, mentre Cicerone e Livio vi sono contrari.

Esaminando poi la narrazione di Dionigi, facilmente se ne rileva l'artificiosità e si scorge il preconcetto che lo domina e gli fa alterare la tradizione.

Non apparisce forse incomprensibile che Valerio, una delle persone più cospicue dello Stato, uomo operoso e perspicace, come lo stesso Dionigi lo dipinge (62) e le gesta sue posteriori lo confermano, non conoscesse, ove realmente avesse esistito, il diritto incombente al *tribunus celerum* di convocare e presiedere i comizi, talchè fosse necessario che Bruto ne lo informasse? Non si scorge forse in questo la personalità e l'opera diretta dello scrittore, il quale, animato dall'idea di dimostrare legittima l'origine della repubblica, fa apparire a tal punto della sua narrazione che Bruto abbia legalmente convocato e presieduto i comizi, perchè come *tribunus celerum* ne avesse il diritto? (63) Lo confermano le parole che tengono

(62) 4. 67.

(63) Che Dionigi sia stato animato dallo spirito di legittimazione e per questo abbia attribuito a Bruto, come *tribunus celerum* un diritto che non gli competeva, già lo si sospettò e lo si disse (Lange vol. 1. pag. 377, Karlowa *Röm. Rechtsgesch.* v. 1 pag. 55, Mommsen *Röm. Staatsrecht* vol. 1 pag. 189 n°. 4 e vol. 2 pag. 13 n.° 3 e *Röm. Gesch.* vol. 1 pag 246), ma senza esaminare e discutere particolarmente il racconto di Dionigi.

Il Maynz (loc. cit.) per mostrare che in tal punto non si può prestar fede a Dionigi, gli fa dire che Bruto agì come *rex sacrificulus*,

immediatamente dietro alla risposta di Bruto: «Detto ciò tutti lo applaudirono, come quegli che prendeva le mosse da principio legittimo e buono». Dionigi insiste (64) e sempre più lascia scorgere la meta cui vuol pervenire, l'idea preconcetta che lo ispira (65).

A mio parere, non alterando la tradizione (66), ma riproducendola invece nella sua purezza, si

ciò che non ha senso: ma io non trovo punto questo, nè ai luoghi citati (4. 71, 75), nè altrove.

(64) Vedi come egli fa ripetere a Bruto anche in 4. 75 « .... συνάξω μὲν ἐγὼ τὴν ἐκκλησίαν .... ἐπειδὴ συγκεχώρηταί μοι κατὰ νόμους... ».

(65) Vedasi ancora come egli fa presentare da Bruto al popolo quali decreti del senato le decisioni dei parenti e degli amici di Lucrezia radunatisi in casa di questa (4. 84).

Lo spirito di legittimazione apparisce in Dionigi anche precedentemente. Mentre Tarquinio Prisco secondo Livio (1. 35) e Cicerone (*de re publ.* 2. 20) sale al trono in modo illegittimo senza intermedio di interrè, bensì convocando i comizi e lasciandosi nominar re direttamente dal popolo, Dionigi (3. 46) racconta che dopo la morte di Anco Marzio il popolo rimise al senato la scelta della forma di governo e che quello stabilì di mantenere la consueta, sicchè furono nominati gli interrè ed avendo questi riunito il popolo nei comizi, fu scelto L. Tarquinio per monarca; racconta insomma che tutto procedette regolarmente conforme quanto erasi praticato alla morte di Romolo (2. 57), di Numa (3. 1) e di Tullo Ostilio (3. 36).

(66) Non ignoro i risultati della critica moderna sul passaggio dalla regalità al consolato, ma a me non importa discutere su di essi, nè accingermi a dimostrare come storicamente quel passaggio sia avvenuto, bensì interessa rintracciare nella sua purezza la tradizione. Se essa veramente mostrasse Bruto *tribunus celerum* che in forza dell'ufficio suo convoca e presiede i comizi per cacciare i Tarquini ed abolire il regio potere, vi sarebbe in ogni caso un forte argomento per ammettere nel *tribunus celerum* l'esistenza di quel diritto, anche se la critica ritiene che il nuovo governo sia succeduto all'antico con circostanze e fatti diversi.

deve dire: o il movimento di cacciata dei Tarquinii e d'abolizione della regalità fu rivoluzionario completamente ed esclusivamente, si mantenne *tumultus* dal principio alla fine. senza che in alcun modo vi sia stata una riunione del popolo che abbia deliberato in proposito: oppure, più probabilmente, questa vi fu, ma in tal caso il popolo si riunì e votò senza l'opera di persona a ciò competente, chè Bruto *tribunus celerum* riguardo a tali atti era un semplice *privatus*. Quanto è naturale che al momento in cui si aboliva un regime, se ne calpestassero le forme e, dove quello richiedeva una speciale persona per convocare il popolo ed invitarlo a deliberare, se ne facesse a meno! Mi si opporrà il difetto d'iniziativa — che del resto non era forse tanto assoluto come si crede — delle prime assemblee politiche romane. Ma l'iniziativa mancante nei periodi normali, nel corso ordinario degli avvenimenti, poteva manifestarsi d'un tratto nello stato di rivoluzione. Si pensi alle circostanze speciali dell'avvenimento: al governo dispotico di Tarquinio ed all'effetto che doveva produrre la vista del cadavere insanguinato di Lucrezia: il popolo non aveva bisogno che d'un lieve impulso appena per prorompere — così fa dire lo stesso Dionigi a Bruto (67) — e la nefanda colpa di Sesto era in sommo grado atta a

(67) 4. 71.

sollevare la favilla incendiatrice (68). Si pensi all'autorità morale del *tribunus celerum*, la prima persona dopo il re (69), e si ricordi che Bruto era « *vir ingenio et virtute praestans* » come lo dice Cicerone (70), e, ove vogliasi riferire il racconto secondo Dionigi e Livio, si pensi al fascino che sul popolo doveva esercitare la subitanea sua trasformazione, da uomo reputato privo di senno, d'un tratto ardente iniziatore di libertà (71). Noto ancora che Bruto era congiunto del re e di nobilissimo casato, che doveva essere una forte spinta pel popolo il vedere i primi fra i patrizi alla testa del movimento d'insurrezione (72) e che si trattava infine di tutelare la libertà dei cittadini violata dal tiranno (73). Nè al popolo poi doveva mancare la coscienza del suo sovrano potere. In forza di questo eleggeva il re e gli conferiva l'*imperium*. Il popolo decideva sugli affari più importanti e l'ommessa convocazione dei comizi da parte dell'ultimo re, era stata notata come un atto di tirannia. Sia che si veda nella *provocatio ad populum* un

(68) Basta ricordare come fatti consimili abbiano costituito la spinta occasionale alla rivolta in altri stati dell'antichità non solo, ma anche durante il medio evo e nell'età moderna: la stessa storia romana ci porge esempio d'un fatto analogo con pari conseguenze in epoca più tarda.

(69) A questo mi pare si riferisca Serv. *ad Aen.* 8. 646.

(70) Cic. *de re publ.* 2. 25.

(71) Lo notano tanto Livio 1.59 che Dionigi 4. 84.

(72) Dionys. 4. 71.

(73) Cic. loc. cit.

diritto di questo, sia che vi si scorga una concessione del re, resta pur sempre che il popolo veniva fatto in tal guisa sommo giudice, al disopra del re e dei suoi commissari (74). Ed infine si noti come non erano mancati esempi di illegalità. Gli ultimi re, Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo, tutti avevano occupato il trono illegittimamente, violando l'uso patrio osservato nella salita al potere dei loro predecessori (75). E ciò che più importa notare per l'avvenimento di cui sto trattando, si era dimenticata l'illegalità, quando le conseguenze ne erano state buone: il governo savio e temperato di Servio Tullio aveva pienamente cancellata la violazione delle norme costituzionali nell'inizio del medesimo (76): nel nostro caso analogamente l'illegalità doveva essere guida al bene, alla conservazione della pubblica libertà.

Richiamati alla mente questi fatti, ricordati i particolari che accompagnano la caduta dei Tarquinii ed esaminato criticamente il testo di Dio-

(74) Non posso trattenermi a svolgere queste idee, nè discutere sui singoli punti, ma tuttavia, colla maggior parte dei moderni, mi pare impossibile negare che la sovranità risiedeva nel popolo.

(75) Per Tarquinio Prisco vedi Liv. 1. 35 e Cic. *de re publ.* 2. 20. Gia ho detto come Dionigi si sforza di legittimare anche questo fatto 3. 46. — Quanto a Servio varie sono le versioni: da tutte risulta illegittima l'origine del suo potere « gubernacula urbis invadit » come dice Floro 1. 1. 6. — Quanto a Tarquinio il Superbo vedi Liv. 1. 49, Cic. *de re publ.* 2. 25, Dionys. 4. 78, 80.

(76) Dionys. 4, 11, 12, 40, Flor. 1, 1. 6.

nigi, mi pare sia lecito ammettere che in questo la tradizione è alterata ed essa apparisce integra invece nel racconto di Livio ed ancor meglio in quello di Cicerone, il quale, scevro da preconcetti, usa il linguaggio energico e deciso di chi ritiene d'esporre la verità.

Gli scrittori i quali sostengono che il *tribunus celerum*, poteva per proprio diritto convocare e presiedere comizi e senato, chiamano in loro appoggio anche l'espressione *tribunicia* (*lex tribunicia*) colla quale è indicata la disposizione legislativa che avrebbe banditi i Tarquinii. Si tratta evidentemente - essi dicono - di una legge proposta dal *tribunus celerum.* Ma io contrappongo che quell'epiteto si trova soltanto in Pomponio (77) il cui valore, specie nelle cose rispetto a lui antiche, è molto discutibile. Prescindendo da questo, è lecito opporre che egli può esser stato animato dalla stesso spirito di legittimazione di Dionigi o senz'altro serenamente può averne seguito il racconto. Aggiungasi infine che, pur ammesso l'epiteto *tribunicia* (*lex tribunicia*) per la deliberazione del bando dei Tarquini, pur ammesso che tale epiteto si riferisca a Bruto *tribunus celerum* che ne avrebbe fatto la proposta, non ne deriva tuttavia che egli abbia in ciò esercitato un diritto del-

(77) L. 2. § 3. D. *de orig. iuris.* l. 2 « Exactis deinde regibus lege tribunicia.... ».

l'ufficio suo e non resta menomamente escluso che abbia oltrepassato invece i limiti della sua competenza: si nominò quella disposizione da una qualità di colui che l' aveva proposta, senza che per ciò si debba inevitabilmente dedurre che in forza di questa sua qualità l' avesse potuta proporre.

Si invoca infine in appoggio del preteso diritto del *tribunus celerum* di convocare e presiedere senato e comizi, l'esistenza di tali facoltà nel *magister equitum*. Ma in primo luogo è ben lungi dall'esser provato che il *magister equitum* avesse questi diritti, perchè non mancano testi che vi si mostrano contrari ed autori che lo negano (78). In secondo luogo l'analogia del *tribunus celerum* e del *magister equitum* non va spinta tropp' oltre: quanto ai poteri politici propriamente detti la posizione di quei due funzionari era ben diversa (79).

Respinti così, a mio avviso, gli argomenti degli avversari faccio notare le parole che Servio Tullio, rivolge a Tarquinio, quando questi ha raccolto il senato per arringare contro di lui e sostituirlo nel potere*: " Quid hoc " inquit " Tarquini rei est? qua tu audacia me vivo vocare ausus es, patres..?* (80), parole che, già per sè favorevoli a quanto sostengo, tanto più lo diventano, ove si accetti, come io ho

(78) Vedi Mommsen *Röm. Staatsrecht* vol. 2 p. 172, Becker *Handb.* v. 2 p. 2 pag. 402 n°. 1026.

(79) Vedi pag. 38 n.° 19.

(80) Liv. 1. 48.

fatto, l'ipotesi del Maury che Servio Tullio avesse creato *tribunus celerum* il primo de' suoi generi (81).

E con ciò mi sembra che, esaminata accuratamente e particolarmente la questione, sia lecito negare che il *tribunus celerum* potesse per proprio diritto convocare e presiedere comizi e senato.

Il *tribunus celerum* strettamente legato alla regalità, nella sua essenza cade con questa (82). La duplicità della nuova magistratura posta a capo della repubblica, per cui ad uno dei consoli si poteva affidare lo speciale comando della cavalleria sul campo di battaglia, lo rendeva superfluo, e d'altro lato lo speciale vincolo suo al re e la sua potenza lo rendevano parimenti odioso e pericoloso (83).

Ma, secondo quanto già ho osservato, come per la regalità il movimento abolitivo trovò un limite nella religione, altrettanto ebbe luogo pel *tribunus*

(81) Vedi pag. 40 n.ª 29.

(82) Nel disegno di riforma della costituzione esposto da Bruto in casa di Lucrezio fra le altre cose propone di deporre il tribunato dei celeri. Dionys 4. 75. «.... καὶ αὐτὸς ἀποθήσομαι τὴν τῶν κελερίων ἀρχήν ».

Erra il Wenzel (*Kriegswesen und Heeresorganis. der Römer* pagg. 14, 15) quando parla di un comandante della cavalleria detto *tribunus celerum* nominato dal console ed a questo soggetto, come il *magister equitum* rispetto al dittatore.

(83) Nell'ordinamento militare della repubblica l'ufficiale ordinario più elevato in grado nella cavalleria è il primo dei tre *decuriones* comandanti la *turma*, detto anche *praefectus turmae* (Polyb. 6. 25, Liv. 8. 7. Vedi anche Mommsen *Röm. Staatsrecht* v. 2 pag. 169).

celerum, che si mantenne con semplici funzioni sacerdotali anche nel nuovo regime. Ce ne fa fede il calendario prenestino il quale attesta come il *tribunus celerum* assistesse alla danza dei Sali nel comizio il diciannove marzo per la festa del *Quinquatrus* « (*Sali f*)*aciunt in comitio saltu*(*s adstantibus pon*) *tificibus et trib*(*uno*) *celer*(*um*) » (84). Non possediamo alcun' altra notizia in proposito. Ma ad onta di questo mi sembra lecito supporre che, come il *rex sacrorum* ebbe una parte ristretta delle funzioni religiose già esercitate dal re e se ne fece più un sacerdozio d'onore che di reale importanza, scevro di qualsiasi valore politico, così sia avvenuto anche riguardo al *tribunus celerum*. Per questo probabilmente tale dignità non eccitò i desideri dei plebei nella loro lunga lotta per entrare a parte dei diritti politici del patriziato e come quella del *rex sacrorum* fu sempre rivestita

(84) Verr. Flac. *fast. praenest.* ad d. 19 mart., Orelli v. 2 pag. 386, C. I. L. v. 1 pagg. 315, 389.

Finora tutti completarono il *tificibus* con *pontificibus*. Non sarebbe forse da leggere invece *artificibus*, badando alle parole precedenti del calendario dove sta scritto sempre relativamente al *Quinquatrus*): « (nomi)narentur artificum dies, (quod Minervae) aedis in Aventino eo die est (consecrata) ». A vero dire nel facsimile del C. I. L. vol. 1 pag. 315 si trova *ntificibus* anzichè *tificibus*, talchè l'*n* figura tra le lettere conservate, ma non è così nei facsimili del Fogginio (ad Verr. Flacc.), del Wolff (nella tavola dei fasti prenestini inserita nella sua edizione di Svetonio), ed infine dell'Orelli. Come lo stesso Mommsen trascrivendo il passo in questione, abbia messo l'*n* fra le lettere aggiunte, vedi in *Röm. Staatsrecht* v. 1 pag. 164 n°. 4 e *Röm Rechtsgesch.* vol 1. pag. 70 n°. 1.

da patrizi. Il decadimento della religione e del culto, che dalla fine della seconda guerra punica andò sempre più allargandosi fino all'epoca d'Augusto, dovette naturalmente avere influenza anche riguardo al *tribunus celerum*. Non è punto improbabile che in quel periodo in cui vediamo il primo ed il più sacro di tutti i pontificati — quello del Flamine Diale — rimaner vuoto per parecchio tempo (85), vacanze più lunghe e frequenti si sieno avverate nel sacerdozio del *tribunus celerum*, specie se scarsa ne era l'efficacia, tale da non promuovere le voglie della ricchezza e dell'ambizione (86); sicchè sia lecito ritenere l'opera di Augusto restauratrice e regolatrice per questa carica, come per gli altri sacerdozi ed in generale pel culto romano, accordandosi con ciò riguardo al tempo anche l'unica notizia che abbiamo, quella del calendario prenestino.

Riassumo brevemente i risultati del mio studio.

Il *tribunus celerum* era il comandante supremo della cavalleria romana durante il governo dei re: poteva esser preposto anche ad una parte od a tutta la fanteria: essendo l'ufficiale più elevato in grado dopo il re, assumeva il comando di tutto

(85) Dalla morte violenta di L. Merula fino all'epoca dei torbidi di Mario, più di settant'anni. Dio Cass. 54. 36, Tacit. 3. 58.

(86) Sulle vacanze dell'ufficio del *rex sacrorum* vedi Marquardt v. 3 pag. 325 n.° 6.

l' esercito in sua assenza. Oltre queste funzioni militari, il *tribunus celerum* aveva anche funzioni religiose, e, per delegazione del re, non già per proprio diritto, poteva compiere anche funzioni politiche propriamente dette ed in particolare convocare e presiedere senato e comizi. Per l'elevata sua posizione militare, per la partecipazione nel culto, per gli incarichi che gli dava la fiducia del re, godeva grande riputazione, talchè era tenuto la seconda persona nello Stato. L' ufficio del *tribunus celerum* era permanente. Il *tribunus celerum* in carica cessava normalmente dall' ufficio suo alla morte del re che lo aveva nominato. Vi era un solo *tribunus celerum* e non più. Era distinto dai comandanti la fanteria. Sorto nel periodo regale il *tribunus celerum* ne segue in complesso la caduta: sussiste tuttavia con puro carattere religioso e come tale lo vediamo apparire in un documento del tempo di Augusto.

INDICE DEI NOMI E DELLE COSE

Il primo numero indica la pagina, il secondo la nota

INDICE DEI PASSI D'AUTORI ANTICHI CITATI

Il primo numero indica la pagina, il secondo la nota

NB. I passi che direttamente si riferiscono all' argomento e gli altri spiegati o commentati sono distinti con un asterisco.

INDICE DELLE MATERIE

ERRATA CORRIGE

pag.	2	linea	2	note	κκλούμενῳ	deve dire	κκλουμένῳ
»	»	»	»	»	Ταύτ ῃσυ	»	Ταύτῃ συ
»	3	»	7	»	μὲνκὶ χμωφόροι	»	μὲν αἰχμωφόροι
»	5	»	12	»	*roman. antiq.*	»	*roman antiq.*
»	5	»	31	»	(2 ed.) p.	»	(2 ed.) vol,
»	6	»	19	»	*Rom.*	»	*Rom*
»	»	»	»	»	Weissemborn	»	Weissenborn
»	6	»	25	»	*rom.*	»	*röm.*
»	7	»	4	»	esistito	»	esistita
»	7	»	13	testo	principe	»	re
»	8	»	5	»	sovrano	»	re
»	8	»	ult.	»	servo al padrone	»	satellite al capo
»	14	»	5	note	*rom.*	»	*röm.*
»	»	»	8	»	Cfr. n.° 1	»	Cfr. n.° 4
»	15	»	7	»	principe;	»	principe,
»	20	»	5	»	del principe	»	del re
»	22	»	20	»	Vaniceck	»	Vaniçeck
»	25	»	3	»	*e* in c:	»	*e* in:
»	28	»	1	»	pag, 2 n 3	»	pag. 2 n.° 3
»	28	»	5	testo	(Ὁ Ῥωμύλος	»	(Ὁ Ῥωμύλος)
»	33	»	1	note	ἄρων	»	ἄρχων
»	38	»	6	»	e notevole	»	è notevole